SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 giugno 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 giugno 1989, n. 219.

Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME IN MATERIA DI REATI MINISTERIALI

Art. 1.

1. Il collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, procede alle indagini previste dall'articolo 8 della stessa legge con i poteri spettanti al procuratore della Repubblica nell'istruzione sommaria e con l'osservanza delle forme stabilite per tale istruzione. Il collegio può altresì compiere anche d'ufficio gli atti che a norma del codice di procedura penale sono comunque di competenza del giudice istruttore. Il collegio può inoltre procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente o per mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

2. Successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il collegio procede alle indagini di cui al comma 1 con i poteri che spettano al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari. Ove ne ricorrano le condizioni il collegio può disporre anche d'ufficio incidente probatorio, provvedendo direttamente allo stesso, che si considera ad ogni effetto come espletato dal giudice delle indagini preliminari. Il collegio può altresì compiere anche d'ufficio gli altri atti che a norma del nuovo codice di procedura penale sono di competenza del suddetto giudice.

3. Prima che il collegio concluda le proprie indagini i soggetti interessati possono presentare memorie o chiedere di essere ascoltati. Agli stessi è consentito, ove lo richiedano, di prendere visione degli atti.

4. Dopo la data indicata nel comma 2, l'indicazione di delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, contenuta nel comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si intende riferita ai delitti menzionati nella seconda parte del comma 3 dell'articolo 343 del nuovo codice di procedura penale.

5. Per quanto non diversamente previsto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e dal presente articolo, nello svolgimento delle indagini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni del codice di procedura penale vigente all'atto della loro esecuzione, in quanto compatibili.

Art. 2.

1. Il collegio, sentito il pubblico ministero e dopo lo svolgimento di ulteriori indagini ove richiesto dal procuratore della Repubblica ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dispone l'archiviazione di cui al comma 2 del predetto articolo 8, se la notizia di reato è infondata, ovvero manca una condizione di procedibilità diversa dall'autorizzazione di cui all'articolo 96 della Costituzione, se il reato è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se l'indiziato non lo ha commesso ovvero se il fatto integra un reato diverso da quelli indicati nell'articolo 96 della Costituzione; in tale ultima ipotesi il collegio dispone altresì la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente a conoscere del diverso reato.

2. Quando sopravvengano nuove prove il decreto di archiviazione indicato nel comma 1 può essere revocato dal collegio, su richiesta del procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ed osservate le forme ivi previste. Se dispone la revoca, il collegio provvede ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge costituzionale e il termine di novanta giorni ivi previsto decorre dalla data del ricevimento della richiesta del procuratore della Repubblica.

Art. 3.

1. Quando gli atti siano stati rimessi ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, al collegio ivi indicato, il procedimento continua secondo le norme ordinarie vigenti al momento della rimessione.

2. Nei casi di cui al comma 1 il collegio provvede senza ritardo a trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale indicato nell'articolo 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

3. Gli atti e i provvedimenti relativi allo svolgimento delle indagini di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono ad ogni effetto considerati come compiuti o disposti nel corso del procedimento ordinario.

Art. 4.

1. Quando sia negata l'autorizzazione a procedere ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, l'assemblea della Camera competente ne dà comunicazione al collegio di cui all'articolo 1, che dispone l'archiviazione degli atti del procedimento, per mancanza della suddetta condizione di procedibilità, nei confronti dei soggetti per i quali l'autorizzazione è stata negata. Il provvedimento di archiviazione è irrevocabile.

2. Se il procedimento è relativo ad un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro, l'assemblea indica a quale concorrente, anche se non Ministro né parlamentare, non si riferisce il diniego, per l'assenza dei presupposti di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Capo II

NORME CONCERNENTI I REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 90 DELLA COSTITUZIONE

Art. 5.

1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione devono essere presentati o fatti immediatamente pervenire al Presidente della Camera dei deputati, che li trasmette al comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

2. Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia la presenta al Presidente della Camera cui appartiene.

3. Il comitato dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati delle indagini promosse d'ufficio.

4. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, il comitato procede alle indagini con gli stessi poteri attribuiti al collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dall'articolo 1 della presente legge ed osservando le forme ivi previste.

Art. 6.

1. Nei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 90 della Costituzione non sono richieste le autorizzazioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

2. Nei procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 non possono essere opposti il segreto di Stato e il segreto d'ufficio.

Art. 7.

1. Per il compimento delle indagini di cui al comma 4 dell'articolo 5 il comitato può delegare uno o più dei suoi componenti.

2. Devono in ogni caso essere deliberati dal comitato i provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, ovvero perquisizioni personali o domiciliari, nonché quelli che applicano misure cautelari limitative della libertà personale nei confronti degli inquisiti.

3. Nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i provvedimenti indicati nel comma 2 se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica.

4. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente del comitato può adottare in via provvisoria i provvedimenti indicati nel comma 2, riferendone immediatamente al comitato. Se il comitato non convalida i provvedimenti entro dieci giorni dalla loro adozione, gli stessi si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

5. I provvedimenti deliberati dal comitato a norma del comma 2 sono sottoscritti dal presidente e da un segretario.

6. Per l'esecuzione dei provvedimenti adottati con i *poteri di cui al comma 2 il comitato si avvale della polizia* giudiziaria.

Art. 8.

1. Il comitato esperisce le indagini entro il termine massimo di cinque mesi. Tuttavia, ove si tratti di indagini particolarmente complesse, il comitato può deliberare per una sola volta la proroga del termine suddetto per un periodo non superiore a tre mesi.

2. Ove ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione, il comitato dichiara, nei termini di cui al comma 1, la propria incompetenza. *Ove ravvisi la manifesta infondatezza della notizia di* reato, dispone con ordinanza motivata, nei medesimi termini, l'archiviazione degli atti del procedimento. In ogni altra ipotesi presenta al Parlamento in seduta comune la relazione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

3. Qualora il comitato abbia dichiarato la propria incompetenza a norma del comma 2, gli atti del procedimento sono trasmessi all'autorità giudiziaria salvo che sia presentata la richiesta di cui al comma 4.

4. Se è dichiarata l'incompetenza ovvero è disposta *l'archiviazione*, copia della relativa ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee. Nel termine di dieci giorni dall'ultima di tali comunicazioni, almeno un quarto dei componenti del Parlamento può chiedere che il comitato, entro un mese dalla richiesta, presenti la relazione indicata nel comma 2.

5. In ogni caso il Parlamento, su richiesta di almeno quaranta membri, può disporre, per una sola volta, che il comitato compia un supplemento di indagini, stabilendo a tal fine un termine non superiore a tre mesi.

Art. 9.

1. Il comitato procede alle indagini relative ai reati di cui al comma 1 dell'articolo 5 anche nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia concorso negli stessi.

2. Se il comitato ritiene che fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria ordinaria o militare integrano taluno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, afferma la propria competenza indicando le persone nei cui confronti intende procedere e richiede la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, che provvede senza ritardo dopo aver dichiarato con sentenza la propria incompetenza.

3. Tuttavia l'autorità giudiziaria, se ritiene che i fatti siano diversi da quelli previsti nell'articolo 90 della Costituzione, pronuncia ordinanza con la quale ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto. Nello stesso modo provvede quando ritiene che i fatti per i quali procedono il comitato o il Parlamento in seduta comune rientrino nella sua competenza.

Art. 10.

1. Qualora ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione il Parlamento in seduta comune dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti all'autorità giudiziaria.

2. Se l'autorità giudiziaria dissente dalla pronuncia di incompetenza del Parlamento o del comitato, provvede a norma del comma 3 dell'articolo 9

Art. 11.

1. Salvo che il comitato disponga altrimenti, sono pubbliche le sedute del comitato stesso destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero su quella di presentazione della relazione per il Parlamento; nelle stesse l'inquisito ha diritto di esporre, personalmente o a mezzo del difensore, le proprie difese. Della data di tali sedute è dato avviso, a cura del presidente del comitato, almeno dieci giorni prima all'interessato e al suo difensore, che fino a cinque giorni prima della seduta hanno facoltà di prendere visione, presso la segreteria del comitato, delle cose e degli atti relativi alle indagini effettuate e di estrarne copia.

2. Salvo che il comitato disponga altrimenti, è vietata la pubblicazione col mezzo della stampa o con altri mezzi di divulgazione, fatta da chiunque in qualsiasi modo, totale o parziale, anche per riassunto o a guisa d'informazione, di ogni atto e documento relativo alle indagini compiute dal comitato stesso fino alla seduta in cui viene deliberata l'archiviazione o la presentazione della relazione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Fino a tale momento, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti di indagine e i loro risultati i componenti del comitato e ogni altra persona che abbia compiuto gli atti predetti ovvero concorso o assistito al loro compimento eccettuate le parti private e i testimoni.

3. Per la violazione del divieto di pubblicazione previsto dal comma 2 si applicano, qualora il fatto non costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 683 del codice penale.

Art. 12.

1. Ai soggetti interessati è dato avviso della convocazione del Parlamento in seduta comune, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore, qualora non vi abbiano già provveduto, di prendere visione degli atti del procedimento, di estrarne copia, nonché di presentare istanze e memorie e di produrre documenti.

2. Le facoltà di cui al comma 1 devono essere esercitate entro cinque giorni dalla data del ricevimento dell'avviso, salvo che il Presidente della Camera non ritenga di stabilire un termine più ampio.

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20

Art. 13.

1. L'articolo 22 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Art. 22 (*Compimento degli atti di indagine*). — 1. Il Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonché alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di un difensore di ufficio ».

Art. 14.

1. L'articolo 23 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Art. 23 (*Poteri della Corte costituzionale*). — 1. La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Può altresì revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 gennaio 1989, n. 1 ».

Art. 15.

1. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

« La Corte può altresì conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'articolo 61, numero 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorità giudiziaria ».

2. Nel terzo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, le parole: « dagli articoli 90 e 96 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 90 ».

3. L'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è abrogato.

Art. 16.

1. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale è esercitato dal comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 ».

Art. 17.

1. L'articolo 30 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Art. 30 (*Giudizi civili o amministrativi*). — 1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 ».

Capo IV

ENTRATA IN VIGORE

Art. 18.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 7, 8 e 10 della legge costituzionale 10 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione), è il seguente:

«Art. 7. — 1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.

2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'art. 8».

«Art. 8. — 1. Il collegio di cui all'art. 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'art. 5.

2. In caso diverso, il collegio, sentito il pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.

3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica può chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.

4. Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente».

«Art. 10. — 1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'art. 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'art. 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

2. Non si applica il secondo comma dell'art. 68 della Costituzione.

3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della giunta di cui all'art. 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.

4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio».

— Il testo del comma 3 dell'art. 343 del nuovo codice di procedura penale è il seguente: «3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'art. 380, commi 1 e 2. Tuttavia, se la necessità dell'autorizzazione concerne un membro del Parlamento o della Corte costituzionale, non possono essere compiuti atti diversi dall'arresto o dalle perquisizioni personali o domiciliari, ai quali può procedersi soltanto in caso di flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato, nei casi indicati nell'art. 380, commi 1 e 2, lettere *a), b), d), i)*, nonché lettere *c), f), g), h)* se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si vedano le note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 96 della Costituzione, come sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è il seguente:

«Art. 96. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

— Il testo dell'art. 6 della citata legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è il seguente:

«Art. 6. — 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'art. 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.

2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo art. 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati».

Note all'art. 3:

— Il testo degli articoli 9 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è il seguente:

«Art. 9. — 1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'art. 5 invia immediatamente alla giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'art. 8.

2. La giunta riferisce all'assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.

3. L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

4. L'assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'art. 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti».

«Art. 11. — 1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'art. 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.

2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale».

— Per il testo dell'art. 8 della stessa legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si vedano le note all'art. 1.

Nota all'art. 4:

Per il testo dell'art. 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si vedano le note all'art. 3.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 90 della Costituzione è il seguente:

«Art. 90. — Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri».

— Il testo dell'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è il seguente:

«Art. 12. — *1.* La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.

2. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione.

4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporne la sospensione dalla carica».

— Per il testo dell'art. 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 90 della Costituzione si vedano le note all'art. 5.

— Il testo del secondo e del terzo comma dell'art. 68 della Costituzione è il seguente: «Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

Nota all'art. 8:

Per il testo dell'art. 90 della Costituzione e per quello dell'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si vedano le note all'art. 5.

Nota all'art. 9:

Per il testo dell'art. 90 della Costituzione si vedano le note all'art. 5.

Nota all'art. 10:

Per il testo dell'art. 90 della Costituzione si vedano le note all'art. 5.

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si vedano le note all'art. 5.

— Il testo dell'art. 683 del codice penale, come sostituito dall'art. 44 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il seguente:

«Art. 683 *(Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere).* — Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'art. 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila».

Nota all'art. 13:

La legge 25 gennaio 1962, n. 20, reca: «Norme sui procedimenti di accusa».

Nota all'art. 14:

Per il testo dell'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si vedano le note all'art. 5.

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 27 *(Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte costituzionale e l'atto di accusa. Reati connessi).* — La Corte costituzionale può conoscere soltanto i reati compresi nell'atto di accusa.

La Corte può altresì conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'art. 61, n. 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorità giudiziaria.

Può altresì dichiarare la connessione per un reato previsto *dall'art. 90* della Costituzione non compreso nell'atto d'accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte costituzionale è sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso.
Può tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente».

— Il testo dell'art. 61, n. 2), del codice penale è il seguente:

«Art. 61 *(Circostanze aggravanti comuni).* — Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1) *(omissis);*

2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato».

— Per il testo dell'art. 90 della Costituzione si vedano le note all'art. 5.

— L'ultimo comma dell'art. 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, abrogato dal presente articolo, prevedeva che ai procedimenti per reati connessi si applicassero le disposizioni dell'art. 1 della stessa legge riguardanti l'esenzione dalle autorizzazioni per il procedimento di accusa.

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 29 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 29 *(Irrevocabilità e revisione della sentenza).* — La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte costituzionale se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso.

Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale è esercitato dal comitato di cui all'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

L'ordinanza che ammette la revisione è comunicata al Presidente della Camera dei deputati. Questi convoca il Parlamento in seduta comune per l'elezione dei commissari d'accusa».

— Per il testo dell'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si vedano le note all'art. 5.

Note all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 90 della Costituzione si vedano le note all'art. 5.

— Il testo del primo comma dell'art. 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è il seguente: «Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1603):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 16 febbraio 1989.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 marzo 1989, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 13, 20 e 27 aprile 1989.

Relazione scritta annunciata il 2 maggio 1989 (atto n. 1603/A - relatore sen. GUZZETTI).

Esaminato in aula e approvato il 3 maggio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3894):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, l'11 maggio 1989, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 31 maggio 1989.

89G0295

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 giugno 1989.

Determinazione degli orari di votazione e di scrutinio nelle sezioni da istituire nel territorio dei Paesi della Comunità economica europea.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 aprile 1989, con i quali sono stati convocati per domenica 18 giugno 1989 i comizi per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo e per lo svolgimento di un referendum popolare;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della data e degli orari per la votazione degli elettori italiani residenti in ciascun Paese membro della Comunità europea, nonché della data e dell'orario per le conseguenti operazioni di scrutinio;

Ritenuto, altresì, che occorre fissare il giorno e l'orario di insediamento degli uffici elettorali di sezione istituiti nell'ambito del territorio dei singoli Paesi comunitari;

Viste le intese raggiunte con i singoli Paesi della Comunità europea, di cui al comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1989;

Visto l'art. 7, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

Decreta:

La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, nonché la data e l'orario per le conseguenti operazioni di scrutinio, sono determinati, per ciascun Paese della Comunità, sulla base dell'ora locale, come segue:

Belgio:

giorno votazione: domenica 18 giugno;
orario votazione: dalle ore 8 alle ore 18;
data e orario dello scrutinio: domenica 18 giugno dalle ore 22.

Danimarca:

giorno votazione: domenica 18 giugno;
orario votazione: dalle ore 8 alle ore 22;
data e orario dello scrutinio: domenica 18 giugno dalle ore 22.

Francia:

giorno votazione: domenica 18 giugno;
orario votazione: dalle ore 8 alle ore 22;
data e orario dello scrutinio: domenica 18 giugno dalle ore 22.

Grecia:

giorno votazione: domenica 18 giugno;
orario votazione: dalle ore 8 alle ore 22;
data e orario dello scrutinio: domenica 18 giugno dalle ore 23.

Irlanda:

giorno votazione: domenica 18 giugno;
orario votazione: dalle ore 7 alle ore 21;
data e orario dello scrutinio: domenica 18 giugno dalle ore 21.

Lussemburgo:

giorno votazione: domenica 18 giugno;
orario votazione: dalle ore 8 alle ore 22;
data e orario dello scrutinio: domenica 18 giugno dalle ore 22.

Paesi Bassi:

giorno votazione: domenica 18 giugno;
orario votazione: dalle ore 8 alle ore 20;
data e orario dello scrutinio: domenica 18 giugno dalle ore 22.

Portogallo:

giorno votazione: domenica 18 giugno;
orario votazione: dalle ore 8 alle ore 21;
data e orario dello scrutinio: domenica 18 giugno dalle ore 21.

Regno Unito:

giorno votazione: domenica 18 giugno;
orario votazione: dalle ore 8 alle ore 21;
data e orario dello scrutinio: domenica 18 giugno dalle ore 21.

Repubblica federale di Germania:

giorno votazione: sabato 17 giugno;
orario votazione: dalle ore 8 alle ore 22;
data e orario dello scrutinio: domenica 18 giugno dalle ore 22.

Spagna:

giorno votazione: domenica 18 giugno;
orario votazione: dalle ore 8 alle ore 22;
data e orario dello scrutinio: domenica 18 giugno dalle ore 22.

La costituzione dei seggi elettorali dovrà aver luogo, in tutti i Paesi membri della Comunità europea sopracitati, alle ore 16 del giorno che precede la votazione, come stabilito al comma precedente.

Il presente decreto sarà comunicato al Ministero degli affari esteri, perché provveda, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, a dare avviso alle comunità italiane della data e dell'orario della costituzione dei seggi elettorali, nonché di quelli della votazione e dello scrutinio, come sopra indicati, nelle forme previste dall'art. 7, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Roma, addì 5 giugno 1989

Il Ministro: GAVA

89A2510

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 maggio 1989.

Approvazione del piano di riparto 1989 dei fondi tra le regioni, le province autonome e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste previsti dalla legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/86 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA in materia di programmazione di politica agricola, agroalimentare e forestale;

Visti in particolare, della stessa legge n. 752/86: l'art. 3, relativo all'attribuzione dei fondi alle regioni ed alle province autonome; l'art. 4, concernente il finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; l'art. 5, relativo al finanziamento dei regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali; l'art. 6, relativo al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa;

Vista la delibera del CIPAA, in data 1° agosto 1985, che approva il programma quadro per un nuovo piano agricolo nazionale per il quinquennio 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 5 dicembre 1985;

Vista la delibera CIPE in data 23 aprile 1987 che approva tra l'altro il «Primo aggiornamento del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990 - Documento delle priorità e coerenze pluriennali», pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 1987;

Vista la delibera CIPE in data 2 dicembre 1987 che approva il Piano forestale nazionale, predisposto dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1988;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1988: «Direttive sui fondi comunitari a finalità strutturali»;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e le procedure amministrative del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie in esecuzione dell'art. 8 della citata legge n. 183/87, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1989;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria per il 1989), che reca, fra l'altro, la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 752/86;

Visti gli schemi dei piani nazionali di settore vitivinicolo, olivicolo-oleario, ovino-caprino;

Visto il programma quadro dell'accordo di programma fra l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il comma 3 dell'art. 3, il comma 5 dell'art. 4, nonché il comma 2 dell'art. 6 della citata legge, che dettano disposizioni al CIPE per il riparto annuale dei fondi;

Visto il comma 2 dell'art. 2 della legge 1° febbraio 1989, n. 40 (norme in materia di finanza regionale);

Considerato che il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 752/86 dispone che al riparto dello stanziamento tra i regolamenti e tra regioni, province autonome e Ministero dell'agricoltura e delle foreste si provvede sulla base delle effettive potenzialità di attuazione degli interventi, con particolare riferimento al regolamento CEE n. 797/1985 e che pertanto è necessario adottare meccanismi di attribuzione controllata dei fondi;

Considerato che in sede comunitaria viene attribuita una particolare rilevanza politica all'attuazione dei regolamenti n. 1094/88 del Consiglio delle Comunità europee, relativo al regime di aiuti per il ritiro di seminativo dalla produzione (set aside) e n. 1442/88 relativo all'abbandono temporaneo e/o definitivo di talune superfici vitate e che le disponibilità finanziarie recate dall'art. 5 della legge n. 752/86 non sono sufficienti a far fronte alle necessità derivanti dall'applicazione dei regolamenti in questione, e che pertanto occorre provvedere con finanziamenti aggiuntivi;

Considerato che a seguito delle variazioni apportate con la legge n. 541/88 citata i fondi destinati all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 3 della legge n. 752/86 sono stati rideterminati in lire 1.590 miliardi e quelli dell'art. 4 in lire 1.077 miliardi e che pertanto non è possibile dare attuazione alla disposizione prevista dal comma 2 dell'art. 1 della delibera CIPE 14 giugno 1988;

Considerato che per l'attuazione dei piani nazionali per i settori oleicolo, vitivinicolo, ovino-caprino, occorre destinare finanziamenti specifici;

Viste le proposte presentate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la nota n. 10439 del 7 aprile 1989, concernenti sia la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 suddetti, sia le linee di intervento delle azioni orizzontali di cui al citato art. 4, nonché quelle relative all'attuazione dell'art. 6;

Considerato che sulle dette proposte il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge suddetta, ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa;

Considerato che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seguito della riunione del comitato tecnico delle commissioni interregionali del 17 aprile 1989, ha ritenuto di proporre alcune modifiche al riparto dei fondi ex art. 5 trasmettendo una tabella sostitutiva rispetto alle proposte di cui sopra ed indicando le conseguenti modifiche;

Considerato altresì che sulle medesime complessive proposte si è espressa in data 2 maggio 1989 la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, richiedendo, sui fondi ex art. 5, il trasferimento dell'onere di lire 25 miliardi dal regolamento CEE n. 355/77 al regolamento CEE n. 797/85, ed esternando parere contrario per quanto concerne il riparto dei fondi ex art. 6 citato, relativamente all'attribuzione di parte dello stanziamento medesimo ad azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e favorevole sulle restanti proposte;

Considerato che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si è dichiarato contrario al suddetto trasferimento di lire 25 miliardi in quanto l'elevato numero di progetti finanziabili sul citato regolamento CEE n. 355/77, e già approvati dalla commissione della C.E. trovano solo parziale copertura e considerato che a tale regolamento va data comunque piena attuazione sia per quanto riguarda i progetti ricadenti nella competenza delle regioni sia per quelli ricadenti nella competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ha fatto presente l'impossibilità di destinare diversamente da quanto previsto dall'apposito cap. 7087 del proprio stato di previsione i fondi iscritti nel capitolo stesso;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

1. Lo stanziamento previsto dal combinato disposto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 752/86 e dalla tabella *A* (importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali) della legge n. 541/88 (legge finanziaria 1989), per l'esercizio finanziario 1989 pari a lire 1.590 miliardi è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano come indicato negli allegati *A* e *B*.

2. Del predetto stanziamento di lire 1.590 miliardi la somma di lire 1.290 miliardi è destinata al finanziamento dei programmi di cui all'art. 3, comma 4.

3. Le disponibilità di spesa recate dal combinato disposto dall'art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 752/86, e dalla tabella *A* della citata legge n. 541/88, per il 1989, pari a lire 1.077 miliardi, sono attribuite alle azioni a carattere orizzontale come indicato negli allegati *C/1* e *C/2*. Degli stessi allegati ne sono parimenti approvati i contenuti. Qualora sia previsto che l'attuazione dei programmi di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 4 possa essere affidata ad organismi specializzati, sarà data priorità agli organismi che sono espressione delle organizzazioni agricole.

4. Per quanto concerne le azioni da realizzare in regime di cofinanziamento, la partecipazione finanziaria dello Stato dovrà essere assicurata nella misura almeno del 50%. Quando gli interventi da svolgere interessano più regioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le stesse regioni o province autonome stipulano appositi accordi di programma: in tal senso le azioni da realizzare e gli obiettivi da conseguire sono definiti attraverso specifici programmi nazionali.

5. Al fine di consentire l'attuazione di programmi pluriennali nel quadro delle azioni di cui all'art. 4, il Ministero dell'agricoltura potrà approvare programmi pluriennali, tuttavia di durata non superiore a quella della legge n. 752/86, il cui finanziamento sarà assicurato attraverso stanziamenti annuali nell'ambito di una programmazione pluriennale della spesa.

6. La realizzazione dei progetti strutturali di cui al comma 3, lettere *c)* e *d)*, dell'art. 4 della legge citata, concernenti rispettivamente il sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale e gli interventi sugli impianti di irrigazione, può essere assicurata attraverso il finanziamento di lotti funzionali nel quadro di una programmazione pluriennale della spesa, di durata comunque non superiore a quella della legge n. 752/86.

7. Nel quadro degli interventi di cui al comma 3, lettera *c)*, dell'art. 4 della legge n. 752/86, alle azioni di risanamento si può provvedere anche mediante la erogazione di contributi in conto interessi da corrispondere in un'unica soluzione, in forma attualizzata, agli istituti mutuanti al momento della definizione del contratto di consolidamento. In tal caso l'azione dello Stato vale come linea di principio per le regioni e le province autonome.

8. Ai fini dell'approvazione dei progetti di competenza nazionale, di cui al comma 3, lettera *c)*, dell'art. 4 della legge n. 752/86, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le regioni esprimono il proprio parere sull'ammissibilità dell'iniziativa contestualmente alla fase di preaffidamento del finanziamento.

9. I fondi recati dall'art. 4 della legge n. 752/86, quando sono destinati a realizzare iniziative a favore del Mezzogiorno, sono da considerare quale quota parte di intervento ordinario per la realizzazione dei programmi di attività derivanti dagli accordi di programma che saranno sottoscritti tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e le regioni.

10. Lo stanziamento previsto dall'art. 5 della medesima legge n. 752/86, pari per l'anno 1989 a lire 525 miliardi per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia strutturale, è ripartito tra le regioni, le province autonome e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste come indicato nell'allegato *D*.

Le somme di cui allo stesso art. 5 a completamento delle erogazioni a carico del FEOGA ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge stessa, possono essere utilizzate anche per assicurare l'anticipazione della quota di partecipazione comunitaria.

11. Al fine di garantire il rispetto del principio stabilito dal comma 2 dell'art. 5 della legge n. 752/1986, le medesime somme dell'art. 5 sono assegnate alle regioni e province autonome sulla base di apposita ripartizione limitata ai regolamenti per i quali è preventivamente individuata la destinazione in relazione allo stato delle iniziative o dei programmi da finanziare.

In particolare le quote relative ai regolamenti CEE n. 797/85 e n. 1760/86 sono iscritte in apposito capitolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e verranno erogate alle amministrazioni interessate nel modo seguente:

lire 120 miliardi sulla base dei parametri adottati per la ripartizione dei fondi di cui all'art. 3 della legge n. 752/86;

lire 9 miliardi sulla base dei parametri del piano «interventi e metodi di produzione agricola e zootecnica per la salvaguardia e la valorizzazione della Valle padana»;

lire 80 miliardi a seguito di verifica della capacità di spesa accertata al 30 giugno 1989 e riferita al complesso dei fondi assegnati alle regioni e province autonome, a partire dall'entrata in vigore della legge, per l'attuazione dello stesso regolamento, a valere sui fondi dell'art. 5 della legge n. 752/86.

Ai fini dell'accertamento dell'effettiva capacità di spesa, le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la necessaria documentazione, dalla quale dovrà risultare che i provvedimenti d'impegno dalle stesse emessi contengano l'individuazione del beneficiario finale.

12. Accertato che le disponibilità finanziarie recate dall'art. 5 della legge n. 752/86 non sono sufficienti a far fronte a tutte le necessità derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari strutturali e nella considerazione che occorre dare comunque attuazione ai regolamenti CEE n. 1094/88 e n. 1442/88, alle necessità finanziarie che deriveranno per la loro applicazione nel 1989 si farà fronte con le disponibilità previste dal fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/87. Con successiva delibera verranno definite le modalità di intervento del predetto fondo di rotazione.

13. A favore delle regioni e province autonome che, ai fini di una rapida ed efficace attuazione dei regolamenti comunitari strutturali, ricorrano ad anticipazioni su fondi propri, si provvede al reintegro di tali anticipazioni, nei limiti dei relativi rientri comunitari affluiti al conto corrente n. 418 presso la Tesoreria centrale dello Stato, sulla base delle informazioni fornite in merito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalle regioni interessate.

14. I fondi di cui all'art. 3 della legge n. 752/86 possono essere utilizzati per il finanziamento dei regolamenti comunitari strutturali la cui applicazione è giunta a scadenza e che peraltro restano operativi nell'ambito del regolamento CEE n. 2088/86.

15. Eventuali quote di finanziamento di cui al comma 2 dell'art. 3 assegnate alle regioni con le delibere CIPE 17 dicembre 1986, 23 aprile 1987 e 14 giugno 1988 e non ancora utilizzate, possono essere devolute all'attuazione del regolamento CEE n. 797/85. Le regioni potranno altresì destinare all'attuazione del citato regolamento, gli eventuali fondi ex art. 5 loro assegnati con le citate delibere CIPE e non utilizzati per l'attuazione dei regolamenti CEE la cui operatività risulta cessata.

16. Le regioni e le province autonome, che in base alle disposizioni contenute nelle precedenti delibere CIPE attuative della legge n. 752/86 hanno operato variazioni compensative tra le assegnazioni disposte a favore dei vari regolamenti comunitari, sono autorizzate a ricostituire le quote originarie previste ai sensi delle stesse delibere.

17. In attuazione del Piano forestale nazionale approvato dal CIPE il 2 dicembre 1987, la somma annua di lire 100 miliardi recata per il 1989 dall'art. 6 è destinata al finanziamento delle azioni, con le relative articolazioni, di cui all'allegato *E*.

18. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro tre mesi dall'approvazione da parte del CIPE dei piani nazionali di settore vitivinicolo, olivicolo-oleario e ovino-caprino, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i programmi regionali attuativi degli stessi.

In detti programmi regionali, oltre all'ammontare dello stanziamento appositamente riservato sui fondi della legge n. 752/86, dovranno essere indicate eventuali altre attribuzioni finanziarie, gli obiettivi e gli interventi specifici dell'azione regionale.

19. Tali programmi, unitamente ai programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge n. 752/86, dovranno essere inoltrati per opportuna conoscenza anche al CIPE.

20. Sulle assegnazioni disposte a loro favore ai sensi della legge n. 752/86, le regioni e le province autonome riserveranno proporzionalmente un'aliquota di finanziamento, sino alla concorrenza di almeno 125 miliardi di lire complessivamente, quale stanziamento destinato all'attuazione dei detti piani di settore previa approvazione da parte del CIPE.

Per le stesse finalità ed in particolare per le azioni di cui al secondo comma dell'art. 4, nonché per quelle previste dalle lettere *b)* e *c)* del terzo comma del medesimo art. 4, analoga riserva di finanziamento sarà effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste attraverso l'istituzione di apposito capitolo di bilancio, sui fondi di cui all'art. 4 della legge n. 752/86 per complessivi 100 miliardi di lire.

21. Gli allegati sopra indicati fanno parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 2 maggio 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

ALLEGATO *A*

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME (art. 3 della legge n. 752/1986)

REGIONI	Coefficiente di ripartizione	Importi (in milioni di lire)		
		1	2	Totale = (1+2)
Valle d'Aosta.	0,740	*(d)* (9.546)	1.850	11.396
Piemonte	4,555	58.760	11.387	70.147
Liguria	1,689	21.788	4.222	26.010
Lombardia	4,908	63.313	12.270	75.583
Provincia autonoma di Bolzano	1.610	20.769	4.025	24.794
Provincia autonoma di Trento	1.425	18.383	3.562	21.945
Friuli-Venezia Giulia	1,846	23.813	4.615	28.428
Veneto	5,136	66.254	12.840	79.094
Emilia-Romagna	6,687	86.262	16.718	102.980
Toscana	4,900	63.210	12.250	75.460
Umbria	2,389	30.818	5.973	36.791
Marche	2,835	36.572	7.087	43.659
Lazio	5,412	69.815	13.530	83.345
Abruzzo.	4,551	58.708	11.377	70.085
Molise.	2,757	35.565	6.893	42.458
Campania.	9,794	126.343	24.485	150.828
Puglia	9,577	123.543	23.943	147.486
Basilicata	5,019	64.745	12.548	77.293
Calabria.	6,789	87.578	16.972	104.550
Sicilia	9,962	128.510	24.905	153.415
Sardegna	7,419	95.705	18.548	114.253
Totale	100,000	1.290.000 *(a)*	250.000 *(b)*	1.540.000 *(c)*

(a) Quota dell'importo di cui *(c)* che affluisce al fondo di sviluppo regionale.

(b) Quota dell'importo di cui *(c)* destinata alla concessione da parte delle regioni e province autonome di contributi per il concorso negli interessi su mutui.

(c) Importo differenziale complessivo di lire 1.540 miliardi al netto di lire 50 miliardi di cui all'allegato *B*.

(d) La quota di lire 9,546 miliardi relativi alla colonna 1. attribuita alla Valle d'Aosta, costituisce economia di bilancio ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 1° febbraio 1989, n. 40.

ALLEGATO *B*

SOMMA DI LIRE 50 MILIARDI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 752/86 RIPARTITA SECONDO I CRITERI DI CUI AL SECONDO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO.

REGIONI	Assegnazioni
Piemonte.	8.802.206.918
Lombardia	3.670.380.544
Provincia autonoma di Bolzano	937.774.868
Friuli-Venezia Giulia.	1.414.629
Veneto.	3.124.843.911
Emilia-Romagna	6.455.802.386
Toscana	4.988.203.831
Umbria	1.379.518.015
Marche	1.184.643.413
Abruzzo	2.212.807.054
Campania	7.139.282.835
Puglia	5.254.771.520
Basilicata	233.593.047
Sardegna.	4.614.757.029
Totale	50.000.000.000

ALLEGATO *C/1*

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI A CARATTERE ORIZZONTALE PROMOSSE DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, NEL QUADRO DI UNA POLITICA DEI FATTORI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA NAZIONALE E RELATIVE DETERMINAZIONI APPLICATIVE (legge n. 752/86, art. 4, comma 2).

Lettera *a)*

RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA. ANCHE IN RIFERIMENTO A NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE COMPATIBILI CON LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE; VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 55 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) programmi finalizzati di ricerca e sperimentazione agraria, promossi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e realizzati dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, dagli istituti universitari o altri organismi specializzati.

È accordata priorità: ai programmi di sviluppo delle biotecnologie; ai programmi diretti alla valorizzazione della qualità dei prodotti; ai programmi di messa a punto di nuove varietà e tecnologie di produzione che riducano l'impiego di mezzi chimici e l'impatto negativo sull'ambiente; ai programmi di ulteriore sviluppo delle conoscenze in materia di lotta integrata; ai programmi di orientamento della produzione verso la nuova domanda di mercato inclusa quella per utilizzazione non alimentare ed energetica dei prodotti agricoli nonché quella connessa alle produzioni alternative; ai programmi di miglioramento e ristrutturazione di sistemi produttivi negli ambienti marginali, anche attraverso l'integrazione agrituristica;

2) adeguamento e potenziamento delle strutture e delle attrezzature tecnico-scientifiche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Completamento della formazione scientifica di giovani laureati e diplomati attraverso il conferimento da parte degli istituti di cui sopra e con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di borse di studio sino a un massimo di 80 per anno e della durata non superiore a due anni;

3) programmi particolari con le finalità e le priorità di cui al punto 1) da attuare con istituti universitari o altri organismi specializzati promossi e finalizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche mediante la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature scientifiche necessarie per la loro realizzazione;

4) programmi indirizzati alla valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risutati della ricerca e sperimentazione agraria, da realizzare su base nazionale coordinata anche a cura degli istituti ed organismi di cui al punto 3) nell'ambito di piani specifici coordinati ed eventualmente in cofinanziamento con le regioni;

5) ricerche, studi e indagini specie nel campo tecnologico ed in quello dell'economia agraria, anche con riferimento all'aggiornamento del Piano agricolo nazionale e alle sue determinazioni applicative nonché la messa a punto dei piani nazionali di settore. I relativi programmi saranno attuati anche mediante convenzioni con organismi specializzati ed erogazione all'INEA ed all'ISMEA, nel limite massimo del 15 per cento delle risorse complessive destinate alla ricerca;

6) programmi di attività diretti al potenziamento strutturale ed operativo dell'ufficio centrale di ecologia agraria e di difesa delle piante dalle avversità meteoriche e del laboratorio centrale di idrobiologia.

Lettera *b)*

MIGLIORAMENTO GENETICO E VARIETALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI, INCLUSA LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E LA LOTTA ALL'IPOFECONDITÀ: INTERVENTI DI SOSTEGNO PER PARTICOLARI PRODUZIONI ANCHE ATTRAVERSO INCENTIVI DI ORIENTAMENTO: PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER SITUAZIONI DI CRISI.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 135 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, da attuare con finanziamenti erogati anche tramite le regioni; realizzazione e gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di orientamento e di supporto all'attività di miglioramento genetico, anche con riferimento alle esigenze di salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata diffusione; programma nazionale per il controllo ed il miglioramento della qualità del latte e delle carni; iniziative dirette al risanamento finanziario delle associazioni degli allevatori in relazione ad oneri imprevisti ed eccezionali incontrati nel corso dell'attuazione dei programmi relativi alla tenuta dei libri genealogici ed alle attività di miglioramento genetico del bestiame promosse in applicazione della legge n. 984/77;

2) iniziative di supporto all'attività delle regioni in materia di lotta all'ipofecondità del bestiame, incluso il settore ovicaprino e prosecuzione dei programmi cofinanziati con le regioni diretti ad assicurare nell'ambito della lotta all'ipofecondità assistenza agli allevamenti, inclusi i servizi veterinari complementari;

3) riconversione di produzioni eccedentarie, sostegno e sviluppo di produzioni non eccedentarie e di particolari produzioni vegetali e animali ivi compresa l'acquacoltura in acqua dolce, salata e salmastra e l'allevamento di selvatici, da realizzare anche attraverso programmi nazionali o interregionali cofinanziati;

4) iniziative dirette al potenziamento delle attività e delle strutture connesse alla produzione, distribuzione, controllo e certificazione anche varietale del materiale di moltiplicazione delle specie vegetali da realizzare anche attraverso un piano nazionale coordinato e cofinanziato con le regioni, nonché per mezzo di apposite erogazioni all'E.N.S.E.; realizzazione di centri finalizzati alla conservazione del germoplasma; realizzazione di campi di orientamento varietale in compartecipazione anche finanziaria con le regioni; potenziamento delle attività nel settore fitopatologico con relativa acquisizione delle attrezzature necessarie;

5) programma nazionale di lotta integrata, da realizzare anche in cofinanziamento con le regioni, finalizzato alla riduzione dell'impiego di fitofarmaci e di mezzi chimici in genere, sviluppato in particolare attraverso azioni coordinate di lotta biologica e di lotta guidata; realizzazione della rete nazionale di monitoraggio dei residui dei fitofarmaci.

Lettera *c)*

INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA, ANCHE MEDIANTE INCENTIVI PER LA SPERIMENTAZIONE E CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI MACCHINE AGRICOLE.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 60 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) incentivi allo sviluppo della meccanizzazione innovativa, con particolare riguardo alle macchine operatrici destinate alla raccolta meccanizzata di produzioni tipiche del nostro Paese;

2) indagini, studi e ricerche sperimentali e iniziative di sperimentazione applicata ai fini dello sviluppo della meccanizzazione agricola, nonché, pure in cofinanziamento con le regioni, divulgazione dei risultati e trasferimento dell'innovazione; analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole e relativa certificazione tecnica; promozione della realizzazione di macchine agricole ad alto contenuto tecnologico, incluso il finanziamento di prototipi;

3) programma di rinnovamento del parco esistente di macchine agricole. Saranno accordati contributi, secondo meccanismi di priorità disciplinate con determinazione ministeriale, per l'acquisto di nuove macchine a fronte della certificata rottamazione di quelle caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica.

Lettera *c)*

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI, ANCHE ATTRAVERSO LE FUNZIONI ASSEGNATE DAI REGOLANENTI COMUNITARI ALLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI E LORO UNIONI.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 12 miliardi.

Con esclusione di interventi riferiti ad unità di prodotto e delle spese per pubblicità sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli anche attraverso iniziative agrituristiche; iniziative dirette a consolidare ed estendere il sistema dei marchi, specie quello distintivo del «made in Italy», e delle denominazioni di origine ed a sostenere l'attività degli organismi che sono preposti alla loro gestione;

2) finanziamento di programmi predisposti dalle unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, per la certificazione ed il riconoscimento della qualità dei prodotti e per i relativi controlli;

3) sostegno e valorizzazione dell'attività dei comitati nazionali, delle commissioni di settore e di altri organismi specializzati, operanti, in base all'ordinamento vigente, per la tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di qualità;

4) salvaguardia dell'immagine e tutela, anche legale, in campo internazionale, della produzione agroalimentare nazionale a denominazione di origine e tipica e comunque del «made in Italy».

Lettera *e)*

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE SOFISTICAZIONI RELATIVAMENTE AI PRODOTTI AGRICOLI ED A QUELLI DI USO AGRICOLO

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 14 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) potenziamento delle strutture degli uffici centrali e periferiche dell'ispettorato centrale repressione frodi, anche mediante investimenti immobiliari, acquisizione di attrezzature scientifiche da destinare ai laboratori dell'ispettorato centrale ed a quelli degli istituti incaricati delle analisi di revisione;

2) sviluppo delle attività ispettive di vigilanza esterna e di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi, da conseguire soprattutto in base a programmi sistematici di interventi più assidui e localizzati sul territorio nazionale. Programmi di attività di controllo a cura della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri;

3) programmi da attuare con istituti di ricerca e sperimentazione agraria, istituti universitari ed altri istituti pubblici qualificati, per l'acquisizione di elementi utili alla conoscenza della dinamica delle frodi nei vari comparti merceologici e per la messa a punto di nuovi metodi di rilevazione analitica delle frodi e delle sofisticazioni, nonché per la creazione di modelli analitici sulla composizione degli alimenti a fini di controllo della qualità;

4) programmi per la formazione professionale e per l'aggiornamento del personale dell'ispettorato centrale addetto ai compiti di vigilanza esterna ed alle attività di laboratorio.

Lettera *f)*

PROMOZIONE COMMERCIALE SUL MERCATO INTERNO E SU QUELLI ESTERI. INCLUSE LE VENDITE PROMOZIONALI: ORIENTAMENTO DEI CONSUMI ED EDUCAZIONE ALIMENTARE.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 60 miliardi.

Nel quadro delle raccomandazioni formulate dalle commissioni delle Comunità europee, sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) campagne di promozione commerciale sul mercato interno, da attuare anche attraverso convenzioni con gli organismi nazionali di settore, dirette in particolare alla valorizzazione delle produzioni di qualità;

2) campagne per la promozione commerciale sui mercati esteri da attuare con l'I.C.E. o con organismi specializzati nazionali o internazionali e campagne per la diffusione del «made in Italy»;

3) iniziative dirette all'informazione dei consumatori ed all'orientamento dei consumi e campagne di educazione alimentare, da realizzare anche attraverso organismi specializzati e mediante erogazioni a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione; iniziative e campagne a carattere nazionale, potranno essere attuate, anche in cofinanziamento con le regioni, nell'ambito di appositi programmi di attività.

Lettera *g)*

SVILUPPO DELL'INFORMAZIONE IN AGRICOLTURA POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 63 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) programmi di acquisizione, elaborazione e comunicazione, anche a cura di organismi specializzati e con l'uso delle moderne strumentazioni e tecnologie, delle informazioni interessanti le attività agricole; iniziative per la realizzazione o il potenziamento dei sistemi di informazione fattuale, bibliografica, di modelli matematici e statistici e dei tradizionali sistemi di trasferimento (convegni, seminari, pubblicazioni specializzate);

2) acquisizione e diffusione delle informazioni sull'andamento dei mercati dei prodotti agricoli, alimentari e non, e dei mezzi tecnici di produzione; effettuazione di analisi previsionali ed econometriche, anche mediante erogazioni all'ISMEA;

3) definizione e avvio a realizzazione anche in cofinanziamento con le regioni di un piano nazionale coordinato per i servizi di sviluppo agricolo;

4) realizzazione di progetti di informatica e telematica da parte di organismi specializzati per lo sviluppo dell'informazione in agricoltura ed in armonia con le esigenze del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), nonché miglioramento delle statistiche agrarie mediante tecnologie avanzate in collaborazione con regioni, ISTAT e CEE;

5) potenziamento del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.) relativamente: alle attività concernenti la definizione delle modalità tecniche ed organizzzative per l'acquisizione e/o elaborazione di dati; alle attività relative; all'informatizzazione dell'area finanziaria e produttiva; alla realizzazione della rete agrometereologica nazionale; all'automazione degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria; alla messa a punto del collegamento degli assessorati regionali con il S.I.A.N. e realizzazione di procedure pilota presso alcuni assessorati regionali; al completamento dell'automazione dei servizi centrali della gestione ex A.S.F.D. e del Corpo forestale dello Stato e dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi; alla rilevazione campionaria dei dati microeconomici correnti relativi a determinate produzioni delle aziende agricole, nonché alla gestione centrale dei dati, ivi compresa la banca dati normativa; alla integrazione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature del S.I.A.N.; realizzazione di un centro di formazione nazionale per operatori esperti in tecniche informatiche.

ALLEGATO *C/2*

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E RELATIVE DETERMINAZIONI APPLICATIVE (LEGGE N. 752/86, ART. 4, COMMA 3).

Lettera *a)*

PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE E DELL'ACCORPAMENTO AZIENDALE, ATTRAVERSO L'INTERVENTO DELLLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 60 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) sviluppo della proprietà coltivatrice a struttura familiare e cooperativa; ampliamento ed accorpamento aziendale con finalità di ricomposizione e riordino fondiario, finanziamenti, per le finalità anzidette, alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, che opererà anhe per mezzo degli enti di sviluppo agricolo o, in mancanza di questi, per mezzo di organismi regionali indicati dalle regioni interessate;

2) realizzazione, anche in cofinanziamento con le regioni, di progetti territoriali, dimostrativi e pilota, di ricomposizione e riordino fondiario e agrario.

Lettera *b)*

SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI PRODUTTORI AGRICOLI E RELATIVE UNIONI RICONOSCIUTE

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 23 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazione di interventi diretti a favorire la costituzione ed il funzionamento delle unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, anche in relazione al nuovo ordinamento previsto dall'art. 8 della legge n. 752/86;

2) finanziamento di programmi predisposti dalle unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori e diretti a realizzare forme di concentrazione e gestione razionale dell'offerta di prodotti agricoli, con priorità per quelli combinati con le iniziative in materia di politica della qualità, previsti dall'art. 4, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 752/86;

3) iniziative a sostegno delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, attraverso l'acquisizione, realizzazione e potenziamento di strutture di concentrazione e valorizzazione dell'offerta di prodotti agricoli, con priorità alle iniziative rivolte a sviluppare innovazioni di processo e di prodotto;

4) realizzazione da parte delle unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli di servizi reali a vantaggio degli associati;

5) programmi a cura delle unioni riconosciute di rilevazione ed elaborazione di dati nonché elementi informativi riguardanti le associazioni di produttori agricoli per il controllo e l'esatta individuazione delle basi sociali e delle relative produzioni;

6) realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di managers di elevata professionalità, nonché programmi di informazione associazionistica.

Lettera *c*)

SOSTEGNO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA DI RILEVANZA NAZIONALE

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 320 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) iniziative dirette all'acquisizione, realizzazione e potenziamento di impianti di valorizzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di produzione integrata, ai fini dello sviluppo quantitativo e qualitativo dell'attività di trasformazione in relazione alle possibilità offerte dal mercato. Sarà accordata priorità alle iniziative rivolte a sviluppare innovazioni di processo e di prodotto;

2) iniziative volte a favorire la promozione, l'avviamento e primo impianto di enti e consorzi nazionali di cooperative e di organismi associativi tra produttori agricoli, imprese commerciali ed industrie agroalimentari, con partecipazione maggioritaria di cooperative e di organismi associativi agricoli, soprattutto ai fini della commercializzazione e valorizzazione dei prodotti; l'acquisizione o creazione, all'interno ed all'estero, di strutture commerciali ed acquisto delle relative attrezzature tecnologiche; la fornitura di servizi ai soci;

3) risanamento delle imprese cooperative per favorire, in parallelo a processi di capitalizzazione da parte dei soci, la loro riconduzione a una durevole normalità di gestione economica e per conseguire più alti livelli di efficienza di impresa;

4) realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di managers di elevata professionalità, nonché programmi di informazione cooperativa;

5) attività di monitoraggio nel campo della cooperazione rivolta alla conoscenza ed alla verifica dei risultati inerenti gli obiettivi proposti ed i risultati conseguiti.

Lettera *d*)

COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI IMPIANTI DI PROVVISTA, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA A FINI DI IRRIGAZIONE, NONCHÉ DELLE OPERE CONNESSE, IVI COMPRESE LE OPERE DI BONIFICA IDRAULICA, LA CUI ESECUZIONE È A CURA DELLO STATO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 60 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) interventi di completamento di opere, la cui esecuzione risultava a cura dello Stato alla data del 14 novembre 1986, destinate alla provvista e all'accumulo di acqua a scopo irriguo, alla realizzazione di una rete primaria per il riparto e l'adduzione dell'acqua, alla sistemazione idraulica intrinsecamente connessa alla realizzazione degli impianti;

2) interventi di adeguamento funzionale, relativamente alle opere integrative indispensabili per garantire l'utilizzazione delle risorse idriche rese disponibili e limitatamente agli impianti di cui al punto 1);

3) finanziamento di oneri imprevisti (aumento dei costi delle espropriazioni, vertenze, riserve, revisione prezzi, ecc.) inerenti l'esecuzione delle opere di cui sopra.

Lettera *e*)

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE FORESTE E DELLE AREE PROTETTE ATTRIBUITI ALLA COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE: PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI ATTRAVERSO MEZZI E SERVIZI AEREI.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 80 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazioni di interventi colturali per la conservazione e ripristino degli equilibri naturali, nonché di opere infrastrutturali, volti alla tutela e valorizzazione dei parchi nazionali e delle riserve naturali;

2) realizzazione e gestione di centri visitatori nei parchi e nelle riserve naturali e connesse iniziative didattiche e culturali;

3) interventi e sperimentazione zootecnica e faunistica nelle aziende pilota sperimentali per la valorizzazione delle aree interne, compreso il ripristino delle infrastrutture, il rinnovo degli impianti e delle attrezzature; iniziative dirette alla valorizzazione della genetica forestale attraverso il miglioramento di boschi di seme, la moltiplicazione per micropropagazione, la selezione e conservazione di germoplasmi, ivi comprese le necessarie infrastrutture e gli impianti di laboratorio; promozione e sostegno delle attività destinate alla valorizzazione delle aree forestali collettive e di uso civico ai fini della protezione ambientale;

4) iniziative di studio, di divulgazione e di propaganda in materia forestale;

5) interventi del Corpo forestale dello Stato per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi; acquisto, noleggio, manutenzione e gestione di mezzi aerei, di impianti ed attrezzature;

6) potenziamento del Corpo forestale dello Stato, relativamente sia al suo organico sia al livello di professionalità, al fine di un migliore assolvimento dei compiti di istituto e di quelli inerenti alla collaborazione con le regioni.

ALTRE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Per le finalità della legge 8 novembre 1986, n. 752, e sulla base delle rispettive disposizioni normative da cui traggono origine, sono inoltre ammesse a finanziamento le seguenti azioni, con una destinazione complessiva di lire 135 miliardi:

1) attività di indagine, studio, consulenza finalizzate alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola e forestale nazionale anche in relazione a quella comunitaria, ivi comprese le spese connesse con la presidenza italiana in sede comunitaria;

2) programma di interventi diretti a favorire il completamento di alcuni impianti di interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonché di interventi per la eventuale costituzione di capitali iniziali di dotazione;

3) realizzazione di programmi o di attività derivanti dall'applicazione degli «accordi di programma» sottoscritti tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - Regioni, per i quali non è individuata la quota di stanziamento ordinario;

4) per le attività di competenza nazionale proposte negli schemi dei piani di settore: olivicolo, vitivinicolo; ovino-caprino, la riserva di spesa, per il 1989 pari a lire 100 miliardi, avrà le seguenti destinazioni:

azioni previste dal comma 2 dell'art. 4:

a) ricerca e sperimentazione agraria ecc.	lire	6	miliardi;
b) miglioramento genetico e varietale ecc.	»	10	»
c) innovazione e sviluppo meccanizzazione ecc.	»	30	»
d) riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti ecc.	»	5	»
e) prevenzione e repressioni delle frodi ecc.	»	4	
f) promozione commerciale ecc.	»	15	»
g) sviluppo informazione in agricoltura ecc.	»	5	»

azioni previste dal comma 3 dell'art. 4:

b) sostegno e sviluppo delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli ecc.	»	5	»
c) sostegno e sviluppo della cooperazione ecc.	»	20	»

Tale destinazione potrà essere modificata in sede di approvazione dei piani stessi.

In rapporto alle esigenze di intervento che si manifesteranno nel corso dell'applicazione dei citati piani di settore potranno essere operate compensazioni fra i predetti importi fino al limite massimo del 25% del singolo stanziamento;

5) realizzazione di impianti dimostrativi e pilota, di centri di servizio e di particolari strutture ad alto contenuto tecnologico-innovativo, diretti a diffondere pratiche in grado di provocare riduzione dei costi di produzione nei processi di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica anche con particolare riguardo agli impianti o alle strutture che rappresentano il naturale completamento di quelli già realizzati negli anni precedenti o che favoriscono la ristrutturazione e/o riconversione di impianti esistenti con riferimento a nuovi processi o nuovi prodotti; realizzazione di progetti a tecnologia avanzata la cui messa a punto metodologica e/o sperimentale già ne consente il trasferimento alla fase di piena operatività.

ALLEGATO *D*

RIPARTIZIONE FRA LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME ED IL M.A.F. (3) DELLE DISPONIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 752/1986
(applicazione regolamenti comunitari - in milioni di lire)

REGIONI	Reg. n. 797/85 - n. 1760/87 Quota			Reg. n. 355/77 n. 1932/84	Reg. n. 1204/82	Reg. n. 1944/81	Reg. n. 777/85 n. 776/85 n. 456/80	Reg. n. 1401/86	Reg. n. 1654/86	Regolamenti diversi (2)
	Ripartita	Art. 19 (1)	Indiv.							
Valle d'Aosta.	888			0		192		1.240		
Piemonte	5.466	2.800		2.054		730	1.569	6.085		
Liguria	2.027			0					2.569	
Lombardia	5.890	2.200		2.475			1.215	5.950		
Provincia autonoma di Bolzano	1.932			2.065		1.565		3.300		
Provincia autonoma di Trento.	1.710			977				3.395		
Friuli-Venezia Giulia	2.215	600		0		230	82	2.090		
Veneto	6.163	1.700		2.943			5.549	4.940		
Emilia-Romagna	8.025	1.700		5.256		200	4.714			
Toscana.	5.880			4.671		1.390	2.098		34.835	
Umbria	2.867			800		1.390	399		6.429	
Marche	3.402			2.030		700	1.100			
Lazio	6.494			3.344			4.502		15.050	
Abruzzo.	5.461			0		695	462			
Molise.	3.308			0			127			
Campania.	11.753			3.348		2.824	1.118			
Puglia	11.492			0	7.000		20.652			
Basilicata	6.023			1.356	500	2.084	2.389			
Calabria.	8.147			1.603	14.000		9.415			
Sicilia	11.954			2.862	28.000		10.521			
Sardegna	8.903			0	500		15.421			
Totale Regioni	120.000	9.000	80.000	35.784	50.000	12.000	81.333	27.000	58.883	0
M.A.F.	7.000			25.000	2.000					17.000
Totale	127.000		80.000	60.784	52.000	12.000	81.333	27.000	58.883	17.000

(1) Premi per pratiche colturali compatibili in zone sensibili e vulnerabili.
(2) Di cui: lire 14.000 milioni per il regolamento CEE n. 270/79 e lire 3.000 milioni per il regolamento CEE n. 1859/82.
(3) Alle necessità finanziarie derivanti dall'attuazione dei regolamenti CEE n. 1094/88 e n. 1442/88 si farà fronte con le somme disponibili sul fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/87.

ALLEGATO *E*

FINANZIAMENTO DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEL PIANO FORESTALE NAZIONALE (Legge n. 752/86, art. 6)

Lettera *a)*

CURA, MANUTENZIONE E SVILUPPO DEI BOSCHI ESISTENTI E REINTRODUZIONE DI SPECIE FORESTALI «NOBILI» PROPRIE DELL'AMBIENTE

Per le finalità di cui sopra è destinata la cifra complessiva di lire 53 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) programmi selvicolturali di miglioramento e manutenzione periodica che abbiano come finalità il raggiungimento di una più elevata efficienza ecologica e produttiva dei boschi cedui, delle fustaie degradate, dei boschi danneggiati da fattori patogeni e da eventi climatici, dei nuovi rimboschimenti; interventi di manutenzione di strade forestali esistenti che non comportino alterazioni delle funzioni originarie e danni all'ambiente. È accordata priorità: agli interventi realizzati dai proprietari pubblici e privati riuniti in consorzi forestali di gestione esistenti o di nuova costituzione; agli interventi realizzati dai piccoli proprietari boschivi e da aziende agro-silvo-pastorali a conduzione diretta;

2) interventi colturali negli impianti esistenti e nei nuovi impianti di arboricoltura produttiva costituiti da pioppeti, cedui di castagno, piante a rapida crescita, sugherete, che abbiano come finalità la valorizzazione produttiva degli impianti stessi nel rispetto del loro valore ambientale. È accordata priorità: agli interventi realizzati dai proprietari pubblici e privati riuniti in consorzi di gestione forestale; agli interventi realizzati dalle imprese di utilizzazione forestale e di prima lavorazione del legno che siano anche proprietarie degli impianti in questione.

3) azioni di rimboschimento aventi come finalità la reintroduzione di latifoglie cosidette «nobili» indigene, quali ciliegio, noce, acero o l'introduzione di piante tartufigene su terreni riconosciuti adatti, anche in sostituzione di specie forestali estranee all'ambiente e al paesaggio. È accordata priorità alle azioni realizzate dai proprietari pubblici e privati riuniti in consorzi forestali di gestione.

Lettera *b)*

MIGLIORAMENTO GESTIONALE DELLE IMPRESE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI «CONSORZI FORESTALI DI GESTIONE» E LA DIFFUSIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE: SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE FORESTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE TECNOLOGIE INNOVATIVE; SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CAMPO FORESTALE.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 35 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) iniziative di gestione consortile delle proprietà forestali o a prevalente componente forestale, pubbliche e private, che rispondono a finalità di aumento dell'efficienza di impresa e di aumento dell'efficacia gestionale dei boschi in termini economici ed ecologici. Nell'ambito di tali iniziative, sarà data priorità all'adozione di strumenti di pianificazione pluriennale dell'attività di cura, utilizzazione e conservazione dei boschi e dei territori agro-silvo-pastorali interessati;

2) finanziamenti ai proprietari boschivi e alle imprese di utilizzazione forestale per l'acquisto di utensili, macchine operatrici e tecnologie forestali specifiche che vadano a sostituire dotazioni esistenti caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica. Per le macchine operatrici potranno essere adottati meccanismi di incentivo alla rottamazione affini a quelli già operanti nel settore agricolo. Dovrà essere accordata priorità agli investimenti in tecnologie forestali altamente innovative capaci di rilevanti riduzioni dei costi e dei rischi di danno ambientale connessi alle operazioni forestali e agli incendi boschivi;

3) iniziative rivolte alla formazione professionale degli operai e dei tecnici forestali miranti alla diffusione delle tecniche più moderne di cura, utilizzazione, protezione dei boschi e alla prevenzione degli incidenti nelle lavorazioni forestali. È accordata priorità alle iniziative di carattere cooperativo e a quelle rivolte ai giovani operatori forestali.

Lettera *c)*

SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEL VERDE URBANO E DEI BOSCHI IN CITTÀ

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 12 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) sviluppo del verde urbano e periurbano; miglioramento dei parchi a presenza boschiva e dei boschi nelle aree metropolitane pure attraverso la formazione e l'aggiornamento tecnico del personale addetto. Si farà ricorso anche al cofinanziamento tra le regioni ed i comuni interessati, utilizzando forme di intervento creditizio attraverso la Cassa depositi e prestiti.

ALLEGATO *E/1*

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME (Art. 6 della legge n. 752/1986)

Regioni	Coefficiente di ripartizione	Importi in milioni di lire	Da destinare a		
			Cura, manutenz. e sviluppo dei boschi	Miglioramento gestionale	Verde urbano
Valle d'Aosta	0,805	805	426	282	97
Piemonte	6,062	6.062	3.213	2.122	727
Liguria	2,317	2.317	1.228	811	278
Lombardia	5,133	5.133	2.720	1.797	616
Provincia autonoma di Bolzano	1,610	1.610	853	563	194
Provincia autonoma di Trento	1,425	1.425	755	499	171
Friuli-Venezia Giulia	2,069	2.069	1.097	724	248
Veneto	3,269	3.269	1.733	1.144	392
Emilia-Romagna	4,483	4.483	2.376	1.569	538
Toscana	7,486	7.486	3.968	2.620	898
Umbria	2,722	2.722	1.442	953	327
Marche	2,834	2.834	1.502	992	340
Lazio	6,720	6.720	3.562	2.352	806
Abruzzo	5,758	5.758	3.052	2.015	691
Molise	2,400	2.400	1.272	840	288
Campania	6,600	6.600	3.498	2.310	792
Puglia	4,215	4.215	2.234	1.475	506
Basilicata	5,205	5.205	2.759	1.822	624
Calabria	9,082	9.082	4.813	3.179	1.090
Sicilia	7,375	7.375	3.909	2.581	885
Sardegna	12,430	12.430	6.588	4.350	1.492
Totale...	100,000	100.000	53.000	35.000	12.000

89A2430

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1988.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Madesimo, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della ristrutturazione del rifugio alpino «G. Bertacchi» da parte del C.A.I. sezione di Milano. (Deliberazione n. IV/38791).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 25 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal C.A.I. sezione di Milano, per la realizzazione di ristrutturazione rifugio alpino «G. Bertacchi» su area ubicata nel comune di Madesimo, mapp. 4, foglio 20, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 22 giugno 1964, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «sociale» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi «sociali» consistenti nell'incentivazione dell'escursionismo in montagna attraverso la ristrutturazione del rifugio «G. Bertacchi» atto, altresì, ad essere utilizzato come punto di chiamate nell'eventualità di soccorsi in montagna;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «sociali» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame; in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione dell'irrilevante incidenza dell'intervento in questione sull'assetto morfologico ed ambientale del sito interessato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti in caratteri geomorfologici di grande dimensione, assenza di rischio geologico, assenza di copertura arborea;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo, mapp. 4, foglio 20, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Madesimo copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 29 dicembre 1988

Il presidente: TABACCI

Il segretario: DI GIUGNO

89A2431

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1988.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Chiesa Valmalenco, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di seggiovia biposto «Barchi-Alpe Palù» da parte della F.A.B. S.p.a. (Deliberazione n. IV/38794).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1949, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 25 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata della F.A.B. S.p.a., per la realizzazione di seggiovia biposto «Barchi-Alpe Palù» su aree ubicate nel comune di Chiesa Valmalenco, mapp. 1, foglio 17, mapp. 1, 6, 37, foglio 18, mapp. 166, 185, 188, 189, 197, 199, 200, 201, 202, 231, 240, foglio 16, sottoposte a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 17 aprile 1968 e legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*ter* lettera *d*), nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» e «sociale» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi «pubblici», consistenti nell'incentivare il turismo a vantaggio dell'economia del comune che si basa prevalentemente su di esso, e di interessi «sociali», consistenti nel potenziamento di un impianto di risalita a servizio dell'utenza;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» e «sociali» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della modesta incidenza ambientale dell'opera, in quanto la seggiovia in progetto va a sostituire una sciovia esistente e, pertanto, le opere previste non comportano tagli di alberi, né significativa modifica del contesto attuale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti in assenza di significative presenze antropiche, di copertura arborea e di rischio geologico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, le aree ubicate in comune di Chiesa Valmalenco, mapp. 1, foglio 17, mapp. 1, 6, 37, foglio 18, mapp. 166, 185, 188, 189, 197, 199, 200, 201, 202, 231, 240, foglio 16, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Chiesa Valmalenco copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 29 dicembre 1988

Il presidente: TABACCI

Il segretario: DI GIUGNO

89A2432

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1988.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Milano, dall'ambito territoriale n. 7, individuato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una variante della linea Milano-Genova tra le stazioni di Milano Rogoredo e Locate Triulzi in località Chiaravalle da parte dell'Azienda autonoma ferrovie dello Stato. (Deliberazione n. IV/38825).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per la realizzazione di una variante della linea Milano-Genova tra le stazioni di Milano Rogoredo e Locate Triulzi in località Chiaravalle, su area ubicata nel comune di Milano, mapp. 30,2 (parz.), 6, 7, 11 (parz.), 12, 13, 14 (parz.), 18 (parz.), 19 (parz.), 23 (parz.), 7, 74 (parz.), 75, 78 (parz.), 80 (parz.), 87, 52, 34 (parz.), 35 (parz.), foglio 618, 620, 641, 660, 676, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto del Presidente della regione Lombardia del 28 marzo 1984, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 7, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alla attenzione e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» dell'opera in argomento, ed indispensabile per il potenziamento del trasporto su ferro e per la sua funzionalità del passante di Milano, diretta al soddisfacimento di notevoli interessi pubblici;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione che la individuazione del tracciato è stato oggetto di intese tra l'ente proponente e le amministrazioni competenti in materia di beni ambientali (regione, soprintendenza ai BB.AA.) e che tale proposta risulta ricompresa nel piano regionale dei trasporti;

Considerato che a supporto del progetto predisposto sono stati eseguiti esaustivi e circostanziati studi finalizzati alla verifica di compatibilità ambientale della nuova opera e che l'ente proponente ha assicurato una volta realizzato il nuovo tracciato, il ripristino della vecchia linea ferroviaria attraverso lo smantellamento della medesima e il ripristino dello stato dei luoghi recuperando l'originaria tessitura dei campi e dei segni storicamente sedimentati (rogge, filari, ecc.);

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico territoriale relativo al piano d'ambito «Milano Chiaravalle»;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 7, individuato e perimetrato con deliberazione di Giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Milano, mapp. 30,2 (parz.), 6, 7, 11 (parz.), 12, 13, 14 (parz.), 18 (parz.), 19 (parz.), 23 (parz.), 7, 74 (parz.), 75, 78 (parz.), 80 (parz.), 87, 52, 34 (parz.), 35 (parz.), foglio 618, 620, 641, 660, 676, dall'ambito territoriale n. 7 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 7, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Milano copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 29 dicembre 1988

Il presidente: TABACCI

Il segretario: DI GIUGNO

89A2433

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 23 maggio 1989 è stato conferito al dott. Antonio Albanese, dirigente superiore degli istituti di prevenzione e di pena, il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1989 è stato conferito al prof. Bruno Benigni, assessore alla sicurezza sociale della regione Toscana, il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1989 è stato conferito al dott. Alfonso Saya, dirigente superiore degli istituti di prevenzione e di pena, il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1989 è stato conferito al sig. Armando Montefusco, educatore principale per adulti, il diploma di secondo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'argento di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

89A2398

MINISTERO DEL TESORO

Rideterminazione delle competenze dei settori di attività liquidatoria dell'ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (già ufficio liquidazioni).

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1988, n. 63392, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1989, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 174, le competenze dei settori di attività liquidatoria dell'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (già ufficio liquidazioni) sono state rideterminate come di seguito specificato:

Settore I: Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Savona - Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova - Cassa marittima adriatica - Cassa marittima meridionale - Cassa marittima tirrena - Consorzio idrovia Padova-Venezia - Ente nazionale assistenza gente di mare (ENAGM) - Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) - Ente nazionale tre Venezie (ENTV) - Fondazione figli italiani all'estero - Fondo previdenza per il personale dell'INCIS - Gestione case lavoratori (Ges.Ca.L.) - Gestione speciale case popolari dell'Ente zolfi italiani - Istituto autonomo case popolari per i ciechi - Istituto autonomo case popolari per mutilati e invalidi per servizio - Istituto nazionale case impiegati dello Stato (INCIS) - Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES).

Settore II: Azienda carboni italiani (A.CA.I.) - Azienda rilievo alienazione residuati (ARAR) - Casa internazionale studente - Cassa speciale previdenza personale addetto all'Azienda trasporti municipali di Milano - Centro avicolo di Corticella - Centro avicolo di Portici - Centro avicolo di Roma Centro italiano per viaggi studenti scuole secondarie ed universitarie (CIVIS) - Centro italiano studi americani - Centro nazionale sussidi audiovisivi - Comitato interministeriale provvidenze agli statali (CIPS) - Ente giuliano autonomo Sardegna - Ente autonomo monte di Portofino - Ente autotrasporti merci (EAM) - Ente economico della pastorizia - Ente gestione e liquidazione immobiliare (E.Ge.Li.) - Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio (ENALC) - Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche (ENBPS) - Ente nazionale per l'educazione marinara - Ente nazionale serico - Ente zolfi italiani - Fondo assistenza e rifornimenti per la pesca - Fondo previdenza per il personale dell'Istituto autonomo case popolari di Genova - Gioventù italiana - Istituto di malariologia «E. Marchiafava» - Istituto nazionale addestramento e perfezionamento lavoratori dell'industria (INAPLI) - Istituto nazionale istruzione e addestramento nel settore artigiano (INIASA) - Istituto per il servizio sociale e familiare - Istituto registri varietà prodotti sementieri (IREV) - Istituto sperimentale igiene e controllo veterinario della pesca - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) interregionali (n. 15) - Laboratorio di chimica agraria di Bologna - Opera nazionale assistenza infanzia regioni di confine (ONAIRC) - Orfanotrofio marina militare di Napoli - Segretariato nazionale per la montagna - Unione edilizia nazionale.

Settore III: Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI) - Istituto nazionale «G. Kirner» - Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI).

Settore IV: Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) - Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI) - Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI).

Settore V: Cassa soccorso e assistenza vittime del delitto - Consorzio nazionale produttori canapa - Consorzi tutela e incremento della pesca: Umbro-Laziale, Marche, Abruzzo, Molise, Peschiera del Garda, Italia Meridionale (n. 6) - Ente economico fibre tessili - Ente italiano moda - Ente mostra mercato artigianato - Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI) - Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (ENLRP) - Ente nazionale protezione morale del fanciullo - Ente patronato Regina Margherita pro ciechi «Paolo Colosimo» di Napoli - Istituti incremento ippico di Crema, Ferrara, Foggia, Pisa, Reggio Emilia, S. Maria Capua Vetere (n. 6) - Istituto nazionale ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze - Istituto nazionale «Umberto e Margherita di Savoia» - Opera nazionale assistenza minori irregolari psichici «Gaetano Giardino» - Opera nazionale combattenti (ONC) - Unione italiana assistenza all'infanzia - Utenti motori agricoli.

Settore VI: Ente nazionale lavoro ciechi (ENLC) - Ente nazionale previdenza e assistenza agli statali (ENPAS): gestione sanitaria - Ente nazionale previdenza assistenza per impiegati agricoltura (ENPAIA): gestione sanitaria - Ente nazionale previdenza dipendenza dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP): gestione sanitaria - Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC) - Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI): gestione sanitaria - Ospedale coloniale italiano «G. Garibaldi» di Tunisi.

Settore VII: Federazione nazionale casse mutue malattia per gli artigiani - Casse mutue provinciali malattia per gli artigiani (n. 94) - Federazione nazionale Casse mutue malattia per i coltivatori diretti - Casse mutue provinciali malattia per i coltivatori diretti (n. 94) - Federazione nazionale Casse mutue malattia per gli esercenti attività commerciali - Casse mutue provinciali malattia per gli esercenti attività commerciali (n. 94) - Cassa mutua nazionale malattia lavoratori giornali quotidiani - Cassa nazionale malattia gente dell'aria - Ente nazionale assistenza e previdenza consulenti del lavoro (ENPACL): gestione sanitaria - Ente nazionale assistenza e previdenza farmacisti (ENPAF): gestione sanitaria - Ente nazionale assistenza e previdenza medici (ENPAM): gestione sanitaria - Ente nazionale assistenza e previdenza ostetriche (ENPAO): gestione sanitaria - Ente nazionale assistenza e previdenza veterinari (ENPAV): gestione sanitaria - Fondo assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali (FASDAI).

Settore VIII: Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori: gestione sanitaria - Cassa nazionale previdenza e assistenza del notariato: gestione sanitaria - Cassa nazionale previdenza e assistenza dottori commercialisti: gestione sanitaria - Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri: gestione sanitaria - Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti: gestione sanitaria Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali: gestione sanitaria - Casse mutue aziendali e casse di soccorso - Ente nazionale previdenza e assistenza pittori, scultori, musicisti e scrittori e autori drammatici: gestione sanitaria - Fondo previdenziale e assistenziale spedizionieri doganali: gestione sanitaria - Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG).

Settore IX: Cassa mutua provinciale malattia di Bolzano - Cassa mutua provinciale malattia di Trento - Istituto nazionale assicurazione contro le malattie (INAM) - Istituto nazionale previdenza sociale (INPS): gestione sanitaria - Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici (UANSF).

Settore X: Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS): gestione sanitaria - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL): gestione sanitaria - Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL): gestione sanitaria.

89A2453

N. 103

Corso dei cambi del 30 maggio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1452,170	1452,170	1452,10	1452,170	1452,170	1452,17	1452,250	1452,170	1452,170	—
Marco germanico	723,030	723,030	723,755	723,030	723,030	723,03	723,500	723,030	723,030	—
Franco francese	213,450	213,450	213,55	213,450	213,450	213,45	213,490	213,450	213,450	—
Fiorino olandese	641,810	641,810	641,50	641,810	641,810	641,81	641,500	641,810	641,810	—
Franco belga	34,533	34,533	34,55	34,533	34,533	34,53	34,533	34,533	34,533	—
Lira sterlina	2275,150	2275,150	2279 —	2275,150	2275,150	2275,55	2276,260	2275,150	2275,150	
Lira irlandese	1933,200	1933,200	1935 —	1933,200	1933,200	1933,20	1933,500	1933,200	1933,200	—
Corona danese	185,730	185,730	186 —	185,730	185,730	185,75	185,740	185,730	185,730	—
Dracma	8,500	8,500	8,50	8,500	—	—	8,500	8,500	8,500	—
E.C.U.	1503,600	1503,600	1504,60	1503,600	1503,60	1503,60	1503,700	1503,600	1503,600	—
Dollaro canadese	1201,900	1201,900	1203 —	1201,900	1201,90	1201,90	1201,800	1201,900	1201,900	—
Yen giapponese	10,135	10,135	10,15	10,135	10,135	10,13	10,136	10,135	10,135	—
Franco svizzero	827,210	827,210	828,10	827,210	827,210	827,21	827,470	827,210	827,210	—
Scellino austriaco	102,690	102,690	102,80	102,690	102,69	102,69	102,710	102,690	102,690	—
Corona norvegese	200,990	200,990	201 —	200,990	200,990	200,99	201 —	200,990	200,990	
Corona svedese	215,360	215,360	215,50	215,360	215,360	215,36	215,490	215,360	215,360	—
FIM	325,600	325,600	325,75	325,600	325,60	325,60	325,650	325,600	325,600	—
Escudo portoghese	8,730	8,730	8,72	8,730	8,730	8,73	8,730	8,730	8,730	—
Peseta spagnola	11,333	11,333	11,34	11,333	11,333	11,33	11,340	11,333	11,333	—
Dollaro australiano	1081,300	1081,300	1080 —	1081,300	1081,300	1081,30	1083,490	1081,300	1081,300	—

Media dei titoli del 30 maggio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,475
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	100,250
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,225
» » » 22- 6-1987/91	87,225
» » » 18- 3-1987/94	70,775
» » » 21- 4-1987/94	70,325
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	97,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,575
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,575
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,625
» » » TR 2,5% 1983/93	89,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,525
» » » » 16- 8-1985/90	99,375
» » » » 18- 9-1985/90	99,300
» » » » 18-10-1985/90	99,375
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 18-11-1985/90	99,650
» » » » 1-12-1983/90	101,225
» » » » 18-12-1985/90	99,650

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101 —
» » » »	17- 1-1986/91	99,300
» » » »	1- 2-1984/91	100.825
» » » »	18- 2-1986/91	99,250
» » » »	1- 3-1984/91	100,175
» » » »	18- 3-1986/91	99,175
» » » »	1- 4-1984/91	100,175
» » » »	1- 5-1984/91	100,475
» » » »	1- 6-1984/91	100,650
» » » »	1- 7-1984/91	99,950
» » » »	1- 8-1984/91	99,750
» » » »	1- 9-1984/91	99,775
» » » »	1-10-1984/91	99,750
» » » »	1-11-1984/91	99,975
» » » »	1-12-1984/91	99,850
» » » »	1- 1-1985/92	98,250
» » » »	1- 2-1985/92	97,300
» » » »	18- 4-1986/92	97,450
» » » »	19- 5-1986/92	97,050
» » » »	20- 7-1987/92	97,400
» » » »	19- 8-1987/92	97,425
» » » »	1-11-1987/92	97,575
» » » »	1-12-1987/92	97,775
» » » »	18- 6-1986/93	95,375
» » » »	17- 7-1986/93	95,250
» » » »	19- 8-1986/93	95,200
» » » »	18- 9-1986/93	95,300
» » » »	20-10-1986/93	94,950
» » » »	19-12-1986/93	95,650
» » » »	18-11-1987/93	95,750
» » » »	1- 1-1988/93	96,975
» » » »	1- 2-1988/93	96,850
» » » »	1- 3-1988/93	96,800
» » » »	1- 4-1988/93	97 —
» » » »	1- 5-1988/93	98,075
» » » »	1- 6-1988/93	98,725
» » » »	1- 7-1988/93	98,150
» » » »	1- 8-1988/93	97,925
» » » »	1- 9-1988/93	97,475
» » » »	1-10-1988/93	97,200
» » » »	1-11-1988/93	96,350
» » » »	1-10-1987/94	97,575
» » » »	1- 2-1985/95	95,425
» » » »	1- 3-1985/95	92,200
» » » »	1- 4-1985/95	92,225
» » » »	1- 5-1985/95	92,975
» » » »	1- 6-1985/95	93,625
» » » »	1- 7-1985/95	93,925
» » » »	1- 8-1985/95	93,500
» » » »	1- 9-1985/95	93,350
» » » »	1-10-1985/95	93,175
» » » »	1-11-1985/95	93,225
» » » »	1-12-1985/95	93,375
» » » »	1- 1-1986/96	93,175
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,025
» » » »	1- 2-1986/96	93,075
» » » »	1- 3-1986/96	92,675
» » » »	1- 4-1986/96	92,675
» » » »	1- 5-1986/96	93,650
» » » »	1- 6-1986/96	94,350
» » » »	1- 7-1986/96	93,900
» » » »	1- 8-1986/96	92,875
» » » »	1- 9-1986/96	92,775
» » » »	1-10-1986/96	92,625
» » » »	1-11-1986/96	92,850
» » » »	1-12-1986/96	92,975
» » » »	1- 1-1987/97	93 —
» » » »	1- 2-1987/97	92,325
» » » »	18- 2-1987/97	92,625

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,300
» » » »	1- 4-1987/97	92,425
» » » »	1- 5-1987/97	93,425
» » » »	1- 6-1987/97	94,325
» » » »	1- 7-1987/97	93,450
» » » »	1- 8-1987/97	93,42
» » » »	1- 9-1987/97	95,200
Buoni Tesoro Pol. 9,25%	1- 1-1990	98,850
» » » 12,50%	1- 1-1990	100,850
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,475
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,150
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,300
» » » 10,50%	1- 3-1990	98,725
» » » 12,50%	1- 3-1990	101,125
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,575
» » » 9,15%	1- 4-1990	98,050
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,575
» » » 12,00%	1- 4-1990	100,825
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,500
» » » 9,15%	1- 5-1990	98,225
» » » 10,50%	1- 5-1990 Q	99,900
» » » 10,50%	1- 5-1990 B	98,500
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,450
» » » 9,15%	1- 6-1990	97,775
» » » 10,00%	1- 6-1990	99,550
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,250
» » » 9,50%	1- 7-1990	98,500
» » » 10,50%	1- 7-1990	98,800
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,575
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,400
» » » 10,50%	1- 8-1990	98,650
» » » 11,00%	1- 8-1990	98,600
» » » 9,25%	1- 9-1990	97,850
» » » 11,25%	1- 9-1990	98,550
» » » 11,50%	1- 9-1990	98,700
» » » 9,25%	1-10-1990	96,725
» » » 11,50%	1-10-1990	98,750
» » » 11,50%	1-10-1990 B	98,625
» » » 9,25%	1-11-1990	96,650
» » » 11,50%	1-11-1990	96,600
» » » 9,25%	1-12-1990	96,725
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,150
» » » 9,25%	1- 1-1992	93,525
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,575
» » » 11,00%	1- 2-1992	95,200
» » » 9,15%	1- 3-1992	93,800
» » » 9,15%	1- 4-1992	93,350
» » » 11,00%	1- 4-1992	94,900
» » » 9,15%	1- 5-1992	93,850
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,125
» » » 9,15%	1- 6-1992	95,950
» » » 10,50%	1- 7-1992	97,475
» » » 11,50%	1- 7-1992	95,900
» » » 11,50%	1- 8-1992	95,450
» » » 12,50%	1- 9-1992	97,625
» » » 12,50%	1-10-1992	97,325
» » » 12,50%	1-11-1993	97,025
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,600
» » » »	1983/90 11,50%	101,825
» » » »	1984/91 11,25%	102,050
» » » »	1987/91 8,75%	96,950
» » » »	1984/92 10,50%	102 —
» » » »	1985/93 9,60%	99,525
» » » »	1985/93 9,75%	100,125
» » » »	1985/93 9,00%	96,850
» » » »	1985/93 8,75%	95,650
» » » »	1986/94 8,75%	95,700
» » » »	1986/94 6,90%	89,400
» » » »	1987/94 7,75%	90,825
» » » »	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	95,575
» » » »	Ind. 26-4-1988/92 8,50%	95,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M30059

N. 104

Corso dei cambi del 31 maggio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1439,050	1439,050	1439,25	1439,050	1439,050	1439.05	1438,800	1439,050	1439.050	—
Marco germanico.	724,040	724.040	724.75	724.040	724,040	724,04	724 —	724.040	724,040	—
Franco francese.	213,450	213,450	213,80	213,450	213,450	213.45	213,500	213,450	213,450	—
Fiorino olandese	642,500	642,500	643 —	642,500	642,500	642.50	642.550	642.500	642.500	—
Franco belga .	34,588	34.588	34,62	34,588	34.588	34,58	34,588	34,588	34,588	—
Lira sterlina.	2257,600	2257,600	2264 —	2257,600	2257,600	2257,60	2257,500	2257,600	2257,600	—
Lira irlandese	1936 —	1936 —	1937 —	1936 —	1936 —	1936 —	1935.300	1936 —	1936 —	—
Corona danese	185,930	185,930	186,20	185,930	185,930	185.93	185,950	185.930	185,930	—
Dracma	8,485	8,485	8,51	8,485	—	—	8.484	8,485	8,485	—
E.C.U.	1502,250	1502,250	1505 —	1502,250	1502,250	1502,25	1503 —	1502,250	1502.250	—
Dollaro canadese	1193,300	1193,300	1193 —	1193,300	1193,300	1193.30	1192,800	1193,300	1193,300	—
Yen giapponese.	10,083	10,083	10,08	10,083	10.083	10,08	10.082	10.083	10,083	—
Franco svizzero.	837.900	837,900	839.10	837.900	837.900	837,90	837,150	837,900	837.900	—
Scellino austriaco.	102,788	102,788	102,93	102,788	102,788	102.78	102.775	102,788	102,788	—
Corona norvegese.	200,250	200,250	200,50	200,250	200,250	200.25	200,450	200,250	200.250	—
Corona svedese	215,080	215.080	215,25	215,080	215,080	215,08	215.080	215,080	215,080	—
FIM	325,200	325,200	325,25	325,200	325.200	325,20	324,750	325.200	325.200	—
Escudo portoghese	8,723	8,723	8.72	8,723	8,723	8,72	8,730	8,723	8,723	—
Peseta spagnola	11.372	11,372	11,37	11,372	11,372	11,37	11,380	11.372	11,372	—
Dollaro australiano.	1081.900	1081,900	1083 —	1081,900	1081,900	1081,90	1081,500	1081.900	1081,900	—

Media dei titoli del 31 maggio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,475
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	100,250
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,225
» » » 22- 6-1987/91	87,225
» » » 18- 3-1987/94	70,775
» » » 21- 4-1987/94	70,325
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	97,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,575
» » » 9.50% 19- 5-1987/92	93,575
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91.425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91.025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,625
» » » TR 2,5% 1983/93	89.125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,525
» » » » 16- 8-1985/90	99,375
» » » » 18- 9-1985/90	99.325
» » » » 18-10-1985/90	99,375
» » » » 1-11-1983/90	101,050
» » » » 18-11-1985/90	99,675
» » » » 1-12-1983/90	101.250
» » » » 18-12-1985/90	99,650

Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 1-1984/91	101 —
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,250
»	»	»	»	1- 2-1984/91	100,850
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,225
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,200
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,225
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,175
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,475
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,700
»	»	»	»	1- 7-1984/91	99,950
»	»	»	»	1- 8-1984/91	99,750
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,775
»	»	»	»	1-10-1984/91	99,750
»	»	»	»	1-11-1984/91	100 —
»	»	»	»	1-12-1984/91	99,850
»	»	»	»	1- 1-1985/92	98,300
»	»	»	»	1- 2-1985/92	97,225
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,475
»	»	»	»	19- 5-1986/92	97,075
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,375
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97,500
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,500
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,825
»	»	»	»	18- 6-1986/93	95,350
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95,275
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,250
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,275
»	»	»	»	20-10-1986/93	94,925
»	»	»	»	19-12-1986/93	95,600
»	»	»	»	18-11-1987/93	95,700
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97 —
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,825
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,850
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,100
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,050
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,600
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,425
»	»	»	»	1- 8-1988/93	97,975
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,400
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,225
»	»	»	»	1-11-1988/93	97,600
»	»	»	»	1-10-1987/94	96,225
»	»	»	»	1- 2-1985/95	95,350
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,250
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,225
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93,025
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,625
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94 —
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,500
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,250
»	»	»	»	1-10-1985/95	93,150
»	»	»	»	1-11-1985/95	93,225
»	»	»	»	1-12-1985/95	93,475
»	»	»	»	1- 1-1986/96	93,350
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96	93,150
»	»	»	»	1- 3-1986/96	92,775
»	»	»	»	1- 4-1986/96	92,800
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,675
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,300
»	»	»	»	1- 7-1986/96	93,850
»	»	»	»	1- 8-1986/96	92,850
»	»	»	»	1- 9-1986/96	92,750
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,600
»	»	»	»	1-11-1986/96	92,850
»	»	»	»	1-12-1986/96	93 —
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,025
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,350
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,600
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 3-1987/97	93,325
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,425
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,425
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,325
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,450
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,425
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,200

Buoni Tesoro Pol.			9,25%	1- 1-1990	98,850
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	100,950
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	98,525
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	101,125
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98,400
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	98,725
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	101,200
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,575
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	98,125
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,550
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,875
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,525
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	98,250
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,925
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98,500
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,475
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	98,950
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,725
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,275
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,550
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	98,900
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,625
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,450
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	98,725
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,650
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	97,875
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,550
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	98,725
»	»	»	9,25%	1-10-1990	96,775
»	»	»	11,50%	1-10-1990	98,825
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	98,675
»	»	»	9,25%	1-11-1990	98,700
»	»	»	11,50%	1-11-1990	96,650
»	»	»	9,25%	1-12-1990	96,825
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	102,250
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	93,525
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,625
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,150
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,850
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,375
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	94,950
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,850
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,100
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,950
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,475
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	95,875
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,450
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,600
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,325
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97 —

Certificati credito Tesoro E.C.U.				22-11-1982/89 13%	100,625
»	»	»	»	1983/90 11,50%	101,950
»	»	»	»	1984/91 11,25%	102,050
»	»	»	»	1987/91 8,75%	96,875
»	»	»	»	1984/92 10,50%	102,500
»	»	»	»	1985/93 9,60%	99,600
»	»	»	»	1985/93 9,75%	99,925
»	»	»	»	1985/93 9,00%	96,825
»	»	»	»	1985/93 8,75%	95,700
»	»	»	»	1986/94 8,75%	95,725
»	»	»	»	1986/94 6,90%	89,550
»	»	»	»	1987/94 7,75%	90,875
»	»	»	»	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	95,725
»	»	»	»	Ind. 26-4-1992 8,50%	95,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M31059

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1989 che sarà pubblicato in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1988		72.853.540.314		
Gestione di bilancio	Entrate finali	82.409.882.702.741		— 40.154.520.380.789
	Spese finali		122.564.403.083.530	
	Rimborso di prestiti		19.020.891.084.755	
	Accensione di prestiti	35.510.684.373.192		
	TOTALE	117.920.567.075.933	141.585.294.168.285	— 23.664.727.092.352
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	722.840.523.311.641	688.981.463.321.154	+ 33.859.059.990.487
	Crediti di tesoreria	199.088.758.677.496	209.182.659.625.035	— 10.093.900.947.539
	TOTALE	921.929.281.989.137	898.164.122.946.189	+ 23.765.159.042.948
	TOTALE COMPLESSIVO	1.039.922.702.605.384	1.039.749.417.114.474	
Fondo di cassa al 30 aprile 1989			173.285.490.910	
	TOTALE A PAREGGIO	1.039.922.702.605.384	1.039.922.702.605.384	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1988	Al 30 aprile 1989	VARIAZIONI (+ miglioramenti — peggioramenti)
Fondo di cassa	72.853.540.314	173.285.490.910	+ 100.431.950.596
Crediti di tesoreria	179.928.168.053.504	190.022.069.001.043	+ 10.093.900.947.539
TOTALE	180.001.021.593.818	190.195.354.491.953	+ 10.194.332.898.135
Debiti di tesoreria	625.132.464.172.544	658.991.524.163.031	— 33.859.059.990.487
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 445.131.442.578.726	— 468.796.169.671.078	— 23.664.727.092.352

Circolazione di Stato (metallica in milioni di lire) al 30 aprile 1989: 1.285.928.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 1989

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	66.889.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	15.242.429.952.382 *				
ENTRATE CORRENTI	82.131.429.952.382 *	TITOLO I — Spese correnti	106.111.515.276.987	Risparmio pubblico	— 23.980.085.324.605 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	278.452.750.359	TITOLO II — Spese in conto capitale	16.452.887.806.543		
ENTRATE FINALI	82.409.882.702.741	SPESE FINALI	122.564.403.083.530	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 40.154.520.380.789
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	19.020.891.084.755		
ENTRATE FINALI	82.409.882.702.741	SPESE COMPLESSIVE	141.585.294.168.285	Ricorso al mercato	— 59.175.411.465.544
TITOLO IV — Accensione di prestiti	35.510.684.373.192				
ENTRATE COMPLESSIVE	117.920.567.075.933	SPESE COMPLESSIVE	141.585.294.168.285	Saldo di esecuzione del bilancio	— 23.664.727.092.352

* Dati provvisori

89A2450

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa			L. 2.406.904.782.683	
II — In deposito all'estero			» 23.800.132.716.176	26.207.037.498.859
CREDITI IN ORO (FECoM)				L. 9.032.580.104.894
CASSA				» 9.951.427.678
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario		L. 243.763.470.218		
— ammassi		» 2.287.502:146.733	2.531.265.616 951	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente		L. 31.531.817.532		
— a scadenza fissa		» —		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974		» 2.081.482.880.650	2.113.014.698.182	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione			L.	4.644.280.315.133
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI				L. —
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU			L. 10.955.619.120.324	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise		L. 1.683.183.256		
— corrispondenti in conto corrente		» 1.349.056.759.964		
— depositi vincolati		» 1.350.263.200.000		
— diverse		» 273.995.081.100	2.974.998.224.320	13.930.617.344.644
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)				L. 1.923.039.162.609
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)			L. 35.464.914.150.789	
II — Conti speciali			» 3.519.354.662.383	38.984.268.813.172
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO				L. —
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)				» 65.294.289.086.537
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO				» 801.701.066.332
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità		L. 65.047.354.354.550		
— per investimento delle riserve statutarie		» 1.231.464.670.415		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 1.368.874.314.421	67.647.693.339.386	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie		L. 342.301.908.167		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 914.037.518.110	1.256.339.426.277	
III Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 777.715.802			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 159.936.575.608	160.714.291.410		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 37.515.598.620			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 24.687.503.148	62.203.101.768		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 219.946.199.937			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 283.269.551.719	503.215.751.656	726.133.144.834	69.630.165.910.497
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.				L. 500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici			L. 1.675.266.472.914	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)			» 198.466.747.068	1.873.733.219.982
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)				L. 25.835.119.239
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili			L. 90.536.401.718	
II — Impianti			» 167.738.709.315	
III — Monete e collezioni			» 307.195.088	258.582.306 121
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione			L. —	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici				
— completati		L. 50.570.939.021		
— in allestimento		» 14.577.339.015	65.148.278.036	
III — Debitori diversi		L.	299.639.771.124	
IV — Altre		»	2.678.423.593.306	3.043.211.642.466
RATEI				L. 2.618.593.868.370
RISCONTI				» —
SPESE DELL'ESERCIZIO				» 286.781.164.818
				L. 239.064.668.051.351
CONTI D'ORDINE				
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia		L. 6.770.274.339.300		
— altri		» 1.041.236.584.007.674	1.048.006.858.346.974	
II Depositari di titoli e valori:				
— interni		L. 12.840.850.400		
— esteri		» 3.373.485.478.885	3.386.326.329.285	
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione		L.	3.264.290.458.293	
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine)				
— titoli		L. 63.000.000.000		
— corrispondenti interni		» —		
— corrispondenti esteri		» 4.950.000.000.000	5.013.000.000.000	
V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):				
— titoli		L. 5.010.000.000.000		
— valute e lire		» 4.950.000.000.000	9.960.000.000.000	
VI — Ordini in corso:				
— acquisti di valute		L. 261.787.921.500		
— lire a fronte vendite di valute		» 181.123.972.500		
— acquisti di titoli		» —		
— lire a fronte vendite di titoli		» —	442.911.894.000	
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali		L.	278.993.897.524	1.070.352.380.926.076
			TOTALE L.	1.309.417.048.977.427

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

89A2451

31 marzo 1989 (Provvisoria)

PASSIVO

Voce		Dettaglio	Parziale		Totale
CIRCOLAZIONE				L.	55.719.261.615.000
VAGLIA CAMBIARI				»	527.713.999.690
ALTRI DEBITI A VISTA					
I — Ordini di trasferimento	L.		100.000.000		
II — Altri	»		2.308.345.077		2.408.345.077
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI				L.	2.170.046.685.805
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO				»	—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA				»	25.203.523.103
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		107.381.714.391.034		
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		10.779.313		
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»		56.175.913		
IV — Società costituende	»		6.982.443.234		
V — Per debordo del massimale sugli impieghi	»		—		
VI — Altri	»		129.261.418.166		107.518.025.207.660
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.				L.	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.				»	3.519.354.662.383
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I — Depositi in valuta estera	L.		4.166.156.128		
II — Conti dell'estero in lire	»		60 705.465 377		64.871.623.505
DEBITI IN ECU (FECoM)				L.	10.955.619.267.503
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)				»	
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)				»	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO				»	215.217.651.888
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		31.477.624.445.047		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401		
III — Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078		
IV — Oscillazione cambi	»		1.649.422.263.641		
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c. lett. c) T.U.I.R.	»		203.467.566.457		
VI — Oscillazione titoli	»		3.661.585.070.199		
VII — Copertura perdite eventuali	»		2.403.006.748.480		
VIII — Assicurazione danni	»		706.691.685.925		
IX — Ricostruzione immobili	»		1.343.409.896.338		
X — Rinnovamento impianti	»		406.250.000.000		
XI — Imposte	»		1.299.115.040.745		
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		3.148.816.000.000		
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		657.585.643		
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		581.035.419		47.736.341.792.373
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI				L.	492.810.604.760
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI				»	88.416.428.972
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI				»	146.144.227.645
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.				»	9.004.776.917
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI				»	24.503.536.333
PARTITE VARIE					
I — Creditori diversi	L.		7.419.439.243		
II — Altre	»		4.078.854.790.789		4.086.274.230.032
RATEI				L.	181.691.179.753
RISCONTI				»	—
CAPITALE SOCIALE				»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO				»	1.022.340.100.032
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO				»	1.093.949.024.349
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72				»	1.304.000.000.000
SALDO PROVVISORIO RENDITE SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE				»	240.147.501.084
RENDITE DELL'ESERCIZIO				L.	1.921.022.067.487
				L.	239.064.668.051.351
CONTI D'ORDINE					
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.		1.048.006.858.346.974		
II — Titoli e valori presso terzi	»		3.386.326.329.285		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		3.264.290.458.293		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):					
— titoli	L.	63.000.000.000			
— valute e lire	»	4.950.000.000.000	5.013.000.000.000		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):					
— titoli	L.	5.010.000.000.000			
— corrispondenti interni	»	—			
— corrispondenti esteri	»	4.950.000.000.000	9.960.000.000.000		
VI — Ordini in corso:					
lire a fronte acquisti di valute	L.	261.787.921.500			
vendite di valute	»	181.123.972.500			
— lire a fronte acquisti di titoli	»	—			
— vendite di titoli	»	—	442.911.894.000		
VII — Ammortamenti fiscali e evidenza	L.		278.993.897.524		1.070.352.380.926.076
			TOTALE ...	L.	1.309.417.048.977.427

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

— 29 —

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Ospedale maggiore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Ospedale maggiore di Milano è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente nel 50% di titoli depositati presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, sede di Milano e presso la Banca del monte di Milano, pari alla somma di L. 91.171.558, disposto da Teresa Pirolin con testamento n. 65232/4990 di repertorio, a rogito dott. Francesco Cavallone, notaio in Milano.

89A2392

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni mobili del valore presumibile di L. 2.000.000, disposta da Maria Luisa Chiumello con testamento olografo n. 4152/2057 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Mussa, notaio in Alessandria.

89A2393

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente nella somma di L. 16.000.000, disposta da Wanda Filippini con testamento olografo n. 82667/28032 di repertorio, a rogito dott. Nicolò Bruno, notaio in Roma.

89A2394

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza» di Roma

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza» di Roma, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 20 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A2452

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti, il 6 aprile 1989, registro n. 5 Industria, foglio n. 245, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in Lucca, è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 270.000.000, un immobile, costituito da alcuni locali comunicanti tra loro, sito in Lucca, via Burlamacchi n. 12, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 8681, foglio 196, mappali 68 sub 3, 69 sub 2 e 305 sub 1, di proprietà del sig. Cerasomma Lamberto, da adibire a garage, archivio e deposito.

89A2400

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti, il 6 aprile 1989, registro n. 5 Industria, foglio n. 244, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in Lucca, è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 16.000.000, un immobile, sito in Cagliari, via Goffredo Mameli angolo via Caprera, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 18, mappale 5415 sub 60, di proprietà dei signori Domenica Cannizzaro, Coni Maria Luisa, Coni Antonio Agostino, Coni Angelo Mario e Coni Maria Concetta, da adibire ad uso di autorimessa.

89A2401

Aggiornamento dell'indennità di carica spettante al presidente dell'ENEA

Con decreto ministeriale 26 maggio 1989 l'indennità di carica per il presidente dell'ENEA è stata aumentata di lire 24 milioni annui lordi

L'indennità suddetta riguarda ogni prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante ed è comprensiva di qualsiasi emolumento correlativo.

I compensi eventualmente percepiti a carico dello Stato e di altri enti pubblici vanno detratti dall'indennità medesima.

89A2454

Aggiornamento dell'indennità di carica spettante al vice presidente dell'ENEA

Con decreto ministeriale 26 maggio 1989 l'indennità di carica per il vice presidente dell'ENEA è stata aumentata di lire 12 milioni annui lordi.

L'indennità suddetta riguarda ogni prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante ed è comprensiva di qualsiasi emolumento correlativo.

I compensi eventualmente percepiti a carico dello Stato e di altri enti pubblici vanno detratti dall'indennità medesima.

89A2455

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Costituzione del Comitato per promuovere, coordinare e dirigere gli studi e le attività nel campo dei sistemi volti al salvataggio della vita umana, attraverso l'utilizzazione delle tecniche di rilevamento e telecomunicazione via satellite e la realizzazione delle strutture italiane del sistema COSPAS/SARSAT.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1989, in sostituzione dell'organo collegiale di cui al decreto n. 1115 del 3 novembre 1988, è istituito un Comitato per promuovere, coordinare e dirigere gli studi e le attività nel campo dei sistemi volti al salvataggio della vita umana, attraverso l'utilizzazione delle tecniche di rilevamento e telecomunicazione via satellite e la realizzazione delle strutture italiane del sistema C/S - Comitato tecniche di salvamento via satellite, Ctss.

89A2478

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1989 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1986 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Luigi Bergomi per la rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 1987, alla pagina 18, colonna terza, dodicesimo nominativo dal basso di cavaliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

89A2399

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nei comuni di Arenzano, Belluno, Cries, Lequile, Petralia Soprana, Rapolla e Vipiteno.

Con D.A. n. 155 del 7 marzo 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda, di un relitto stradale posto in margine della s.s. n. 1 «Aurelia» di mq 1027 ed identificato presso il catasto terreni del comune di Arenzano (Genova) al foglio n. 24, mapp. 137, 204 e 193.

Con D.A. n. 1421 del 28 luglio 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda, di una casa cantoniera posta in margine della s.s. n. 48 «Delle Dolomiti» al km 130 + 600, della superficie di mq 56 circa ed identificata presso il catasto del comune censuario di Belluno al foglio n. 62, particella edif. n. 1342.

Con D.A. n. 1419 del 26 novembre 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda, di un fabbricato di mq 92,50 ed all'annesso terreno della superficie di mq 1900 circa ubicato alla via Resia, 12, Bolzano, ed identificato presso il catasto del comune censuario di Cries alla p. edif. 1636 e p.f. 1965/2.

Con D.A. n. 1418 del 26 novembre 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda, di un reliquato stradale di mq 154 posto in margine alla s.s. n. 101 «Salentina di Gallipoli» ed identificato presso il catasto del comune censuario di Lequile (Lecce) al foglio di mappa n. 10, particella n. 143.

Con D.A. n. 4186 del 25 gennaio 1989 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda, di un reliquato stradale di mq 900 posto in margine alla s.s. n. 120 «Dell'Etna e delle Madonie» ed identificato presso il catasto terreni del comune censuario di Petralia Soprana (Palermo) al foglio n. 9, mappale 82.

Con D.A. n. 2221 del 26 novembre 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda, di un reliquato stradale di mq 1160 posto in margine della s.s. n. 93 «Appulo-Lucania» ed identificata presso il catasto del comune censuario di Rapolla (Potenza) al foglio di mappa n. 27, particella n. 155 1/2.

Con D.A. n. 1422 del 26 novembre 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda, di un reliquato stradale posto in margine della s.s. n. 508 «Di Val Sarentino e del Passo di Vizze» al km 66 + 200 della superficie di mq 146 circa identificato presso il catasto del comune censuario di Vipiteno (Bolzano) alla p.F. 515, in P.T. 349/II - foglio possesso n. 400.

89A2402

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215, recante: «Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 5 giugno 1989).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 3 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « ... in favore dei dipendenti *delle* società costituite dalla GEPI S.p.a. ... », leggasi: « ... in favore dei dipendenti *dalle* società costituite dalla GEPI S.p.a. ... ».

89A2523

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita — Italia	Prezzi di vendita — Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***